SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 9 gennaio 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Corte suprema di cassazione

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero della giustizia

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2020, n. **184**.

Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana recante disposizioni in materia di trasferimento di funzioni alla Regione in conformità agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946 n. 455 recante «Approvazione Statuto della Regione siciliana» convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare gli articoli 19, 30, 34, 41 e 48;

Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, espresse nella riunione del 27 gennaio 2020;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Trasferimento di funzioni

1. Sono trasferite alla Regione siciliana, per la parte che già non le spetti ai sensi delle normative vigenti, tutte le funzioni amministrative relative ai settori di cui agli articoli 19, 30, 34, 41, e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a decorrere dall'esercizio finanziario corrente. Nel caso in cui, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, le somme derivanti dal trasferimento di funzioni di cui al presente articolo siano state già trasferite al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze, gli effetti del decreto legislativo stesso decorreranno dall'esercizio finanziario successivo a quello della sua emanazione.

2. Le funzioni trasferite sono esercitate nel rispetto dei compiti e delle funzioni comunque riservati allo Stato e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e degli obblighi di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, riguardante il Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Al finanziamento delle funzioni trasferite con il presente decreto si provvede in conformità ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. È altresì direttamente assegnata alla Regione la quota di eventuali ulteriori stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato, anche conseguenti ad assegnazioni dell'Unione europea, relativi alle funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, per la parte riferibile al territorio regionale.

3. Le risorse assegnate ai sensi dei commi 1 e 2 confluiscono nel bilancio della Regione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BOCCIA, *Ministro per gli affari regionali e delle autonomie*

PATUANELLI, *Ministro dello sviluppo economico*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 1946, n. 133 (Edizione speciale) e convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1948, n. 58.

— Si riporta il testo degli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 aprile 1998, n. 92:

«Art. 19 *(Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali)*. — 1. Sono delegate alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia dell'industria, come definita nell'art. 17, non riservate allo Stato ai sensi dell'art. 18 e non attribuite alle province e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del presente articolo e dell'art. 20. Tra le funzioni delegate sono comprese anche le funzioni amministrative concernenti l'attuazione di interventi dell'Unione europea salvo quanto disposto dall'art. 18.

2. Salvo quanto previsto nell'art. 18, comma 1, lettere *n), o), p), q), r), s), z), aa)* e *bb)*, sono incluse fra le funzioni delegate alle regioni quelle inerenti alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese, per le aree ricomprese in programmi comunitari, per programmi di innovazione e trasferimento tecnologico, nonché quelli per singoli settori industriali, per l'incentivazione, per la cooperazione nel settore industriale, per il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine, per il sostegno allo sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese, per lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle industrie. Alle funzioni delegate ineriscono anche l'accertamento di speciali qualità delle imprese, che siano richieste specificamente dalla legge ai fini della concessione di tali agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici. Alle funzioni delegate ineriscono, inoltre, gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse. Alle funzioni delegate ineriscono, infine, le determinazioni delle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra regioni ed enti locali anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili.

3. Per la definizione dei provvedimenti attuativi delle funzioni amministrative delegate e programmatorie, le regioni attivano forme di cooperazione funzionali con gli enti locali secondo le modalità previste dall'art. 3, comma 1, lettera *c)* della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ciascuna regione può proporre l'adozione di criteri differenziati per l'attuazione nel proprio ambito territoriale delle misure di cui alla lettera *aa)* del comma 1 dell'art. 18.

5. Salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lettere *n), o), p), q), r), s), z), aa)* e *bb)*, i fondi che le leggi dello Stato destineranno alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria saranno erogati dalle regioni.

6. I fondi relativi alle materie delegate alle regioni sono ripartiti tra le medesime e confluiscono in un unico fondo regionale amministrato secondo norme stabilite da ciascuna regione.

7. Sono soppresse le forme di concertazione o le intese col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previste in relazione a funzioni conferite alle regioni.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri di riparto, recanti anche eventuali quote minime relative alle diverse finalità di rilievo nazionale previste, nonché quelle relative alle diverse tipologie di concessione disposte dal presente decreto legislativo.

9. Sono conferite alle province le funzioni amministrative relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152. Lo svolgimento di dette attività si intende autorizzato, conformemente alla disciplina prevista dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni, che può essere ridotto con regolamento da emanare ai sensi dello stesso art. 20 della legge n. 241 del 1990.

10.

11. Con i decreti legislativi, emanati ai sensi dell'art. 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuate le attività di collaudo, autorizzazione o omologazione comunque denominate, relative a macchine, prodotti e dispositivi, ivi inclusi quelli sottoposti a marcatura CE, da conservare allo Stato, da attribuire agli enti locali o che possono essere svolte anche da soggetti privati abilitati.

12. Le regioni provvedono alle incentivazioni ad esse conferite ai sensi del presente articolo, con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni disposte dal presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.».

«Art. 30 *(Conferimento di funzioni alle regioni)*. — 1. Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative in tema di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas, che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'art. 29 o che non siano attribuite agli enti locali ai sensi dell'art. 31.

2. Sono attribuiti alle regioni i compiti previsti dagli articoli 12, 14 e 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ad esclusione di quelli concernenti iniziative per le quali risultino già formalmente impegnati i fondi. Per quanto attiene alle funzioni di cui al medesimo art. 30 della legge n. 10 del 1991 trasferite alle regioni, resta ferma la funzione d'indirizzo ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Il coordinamento e la verifica in ambito nazionale delle iniziative relative ai progetti dimostrativi di cui all'art. 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è affidato alla Conferenza unificata. Le decisioni assunte in tale sede sono vincolanti ai fini dell'ammissibilità delle iniziative al finanziamento da parte delle singole regioni. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il conferimento delle funzioni e dei compiti, nonché dei connessi beni e risorse, avviene nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.

4. Per fare fronte alle esigenze di spesa relative alle attività di cui al comma 1 del presente articolo e per le finalità della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le regioni a statuto ordinario destinano, con le loro leggi di bilancio, almeno la quota dell'1 per cento delle disponibilità conseguite annualmente ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995 n. 549.

5. Le regioni svolgono funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, nonché compiti di assistenza agli stessi per le attività di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici. Le regioni riferiscono annualmente alla Conferenza unificata sullo stato di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, nei rispettivi territori.».

«Art. 34 *(Conferimento di funzioni alle regioni)*. — 1. Le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma sono delegate alle regioni, che le esercitano nell'osservanza degli indirizzi della politica nazionale nel settore minerario e dei programmi nazionali di ricerca.

2. Sono altresì delegate alle regioni le funzioni di polizia mineraria su terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti, nonché le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche su terraferma.

3. Sono delegate alle regioni la concessione e l'erogazione degli ausili finanziari che le leggi dello Stato prevedono a favore dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di sostanze minerali e di risorse geotermiche, nonché degli ausili disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per aree interessate a processi di riconversione delle attività minerarie.

4. È altresì delegata alle regioni la determinazione delle tariffe entro i limiti massimi fissati ai sensi dell'art. 33, lettera *i)*.

5. I canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni sono devoluti alle regioni territorialmente interessate, le quali provvedono altresì alla loro determinazione entro i limiti fissati ai sensi dell'art. 33, lettera *c)*.

6. Gli obblighi di informazione previsti a carico dei titolari di permessi e di concessioni sono assolti mediante comunicazione all'autorità regionale competente, la quale provvede alla trasmissione dei dati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per i compiti di spettanza di questo.

7. Nulla è innovato quanto agli obblighi di informazione delle imprese nei confronti dei comuni, i quali trasmettono all'autorità regionale le relazioni previste dalla legislazione vigente.

8. Sono soppressi i pareri di organi consultivi centrali previsti dalla disciplina dei procedimenti relativi a competenze delegate alle regioni ai sensi del presente articolo.».

«Art. 41 *(Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali)*. — 1. Sono trasferite alle regioni e ai comuni tutte le funzioni in materia di fiere e mercati, salvo quelle espressamente conservate allo Stato dall'art. 40.

2. Sono trasferite in particolare alle regioni le funzioni amministrative concernenti:

a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale nonché il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento, sentito il comune interessato;

b) gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari, d'intesa con i comuni interessati;
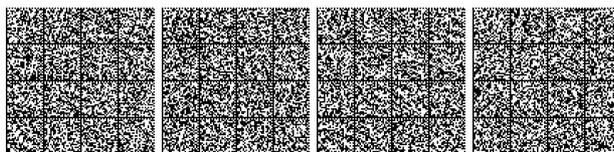
c) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;

d) le competenze già delegate ai sensi dell'art. 52, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

e) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, nonché l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio;

f) la concessione e l'erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario;

g) l'organizzazione, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), di corsi di formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero, di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Sono trasferite ai comuni, anche in forma associata e nelle zone montane anche attraverso le comunità montane, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento.

4. Le regioni assicurano, mediante intese tra loro, sentiti i comuni interessati, il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 1, lettera *e)*.

5. Fino alla data di effettivo conferimento delle funzioni di cui al presente capo restano in carica gli attuali titolari degli organi degli enti di cui al comma 2, lettera *b)*.».

«Art. 48 *(Conferimento di funzioni alle regioni)*. — 1. I trasferimenti e le deleghe di funzioni alle regioni, disposti nelle materie di cui al presente titolo, comprendono, tra l'altro, le funzioni relative:

a) all'organizzazione ed alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche con la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda;

b) alla promozione e al sostegno alla costituzione dei consorzi, esclusi quelli a carattere multiregionale; tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come individuati dagli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83;

c) alla promozione ed al sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;

d) allo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri Paesi dei prodotti agro-alimentari locali;

e) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi agro-alimentari, come individuati dall'art. 10, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;

f) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi turistico-alberghieri, come individuati dall'art. 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 251 del 1981;

g) alla predisposizione ed all'attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire i predetti obiettivi.

2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, le regioni possono avvalersi anche dell'ICE e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.».

— Il testo dell'art. 43 dello Statuto della Regione siciliana è il seguente:

«Art. 43. — Una Commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonché le norme per l'attuazione del presente Statuto.».

Note all'art. 1:

— Le funzioni amministrative oggetto di trasferimento relative ai settori di cui agli articoli 19, 30, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono riportate nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013, n. 3, è il seguente:

«Art. 52 *(Registro nazionale degli aiuti di Stato)*. - 1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato.».

2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in particolare, le informazioni concernenti:

a) gli aiuti di Stato di cui all'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;

b) gli aiuti *de minimis* come definiti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nonché dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia;

c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti *de minimis* ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012;

d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti *de minimis*, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui all'art. 46 della presente legge, nonché al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle informazioni relative alle vicende modificative degli stessi.

4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono conservate e rese accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettera *d)*, sono conservate e rese accessibili, senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione dell'aiuto.

5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i registri già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca.

6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottata la disciplina per il funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente articolo, con la definizione delle modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2, compresi i criteri per l'eventuale interoperabilità con le banche di dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua altresì, in conformità con le pertinenti norme europee in materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonché la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli aiuti *de minimis* di cui al comma 2 già concessi avviene esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 6, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1° luglio 2017, si applicano le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento
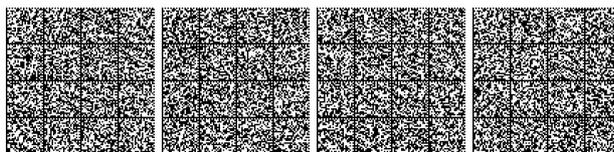
delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso. L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonché al secondo periodo del presente comma è rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.».

Note all'art. 2:

— L'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dispone che «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri di riparto, recanti anche eventuali quote minime relative alle diverse finalità di rilievo nazionale previste, nonché quelle relative alle diverse tipologie di concessione disposte dal presente decreto legislativo». Al riguardo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000 recante «Individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» risulta pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 giugno 2000, n. 149.

20G00201

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2020.

Autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militari. Anno 2020.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

Visto il decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 90 e successive modificazioni;

Visto l'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 14, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, secondo cui, a decorrere dall'anno 2016, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;

Visto l'art. 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 3, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

Visto l'art. 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel quale si prevede che «Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale, nonché i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria per un contingente massimo di 7.394 unità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, a decorrere dal 1° ottobre di ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 299, per un numero massimo di:

(*omissis*);

c) 2.112 unità per l'anno 2020, di cui 550 nella Polizia di Stato, 618 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 236 nel Corpo di polizia penitenziaria e 383 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'art. 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel quale si dispone che «Ai fini dell'attuazione del comma 287, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da ripartire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 287, con una dotazione di 1.729.659 euro per l'anno 2018, di 16.165.500 euro per l'anno 2019, di 50.622.455 euro per l'anno 2020, di 130.399.030 euro per l'anno 2021, di 216.151.028 euro per l'anno 2022, di 291.118.527 euro per l'anno 2023, di 300.599.231 euro per l'anno 2024, di 301.977.895 euro per l'anno 2025, di 304.717.770 euro per l'anno 2026, di 307.461.018 euro per l'anno 2027, di 309.524.488 euro per l'anno 2028, di 309.540.559 euro per l'anno 2029 e di 309.855.555 euro a regime»;

Visto l'art. 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con il quale si dispone che «Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale, fermo restando quanto previsto
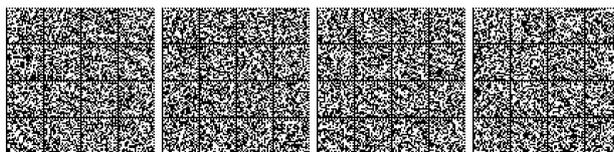
dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 6.150 unità delle Forze di polizia, comprensivo di 362 unità della Polizia penitenziaria di cui al comma 382, lettera *a)*, del presente articolo, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 384 e per un numero massimo di:

(*omissis*);

1.320 unità per l'anno 2020, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza e 277 nel Corpo di polizia penitenziaria;

(*omissis*);

Visto l'art. 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale dispone che «Per l'attuazione delle disposizioni del comma 381, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da ripartire secondo quanto previsto dalla tabella 3 allegata alla presente legge, con una dotazione di euro 4.938.908 per l'anno 2019, di euro 44.385.335 per l'anno 2020, di euro 99.691.180 per l'anno 2021, di euro 148.379.880 per l'anno 2022, di euro 197.050.480 per l'anno 2023, di euro 240.809.990 per l'anno 2024, di euro 249.211.968 per l'anno 2025, di euro 251.673.838 per l'anno 2026, di euro 253.944.548 per l'anno 2027, di euro 256.213.218 per l'anno 2028 e di euro 257.910.130 annui a decorrere dall'anno 2029»;

Visto l'art. 1, comma 385, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,, che dispone che «Per l'attuazione delle disposizioni del comma 382, il fondo di cui al comma 384 è incrementato di euro 17.830.430 per l'anno 2019, di euro 23.221.840 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di euro 22.434.840 per l'anno 2022, di euro 14.957.840 per l'anno 2023, di euro 15.392.240 per l'anno 2024 e di euro 15.479.120 annui a decorrere dall'anno 2025»;

Visto l'art. 1, comma 386, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo cui «Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 382, lettere *b)* e *c)*, pari a euro 338.410 per l'anno 2019, a euro 3.553.520 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a euro 4.340.520 per l'anno 2022, a euro 11.817.520 per l'anno 2023, a euro 12.160.720 per l'anno 2024 e a euro 12.229.360 annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il fondo di cui al comma 384 è corrispondentemente incrementato»;

Considerato che le assunzioni di cui all'art. 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono autorizzate direttamente dalla legge nei limiti previsti dall'art. 1, commi 385 e 386 sopra citati e del medesimo comma 382;

Visto l'art. 1, comma 387, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel quale si dispone che «Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi da 381 a 386, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2019 e di tre milioni di euro annui a decorrere dal 2020, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire tra le amministrazioni interessate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 381, tenendo conto del numero di assunzioni»;

Visto l'art. 1, comma 389, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con il quale «Al fine di garantire gli *standard* operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 650 unità non prima del 10 maggio 2019, di ulteriori 200 unità non prima del 1° settembre 2019 e di ulteriori 650 unità non prima del 1° aprile 2020. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di complessive 1.500 unità»;

Visti i commi 390 e 391 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che dettano disposizioni speciali per le assunzioni ordinarie e straordinarie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, comprese quelle derivanti dal citato comma 389;

Visto il comma 392 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che stabilisce: «Per l'attuazione delle disposizioni del comma 389 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 20.406.142 per l'anno 2019, di euro 56.317.262 per l'anno 2020, di euro 63.138.529 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, di euro 63.526.047 per l'anno 2024, di euro 64.208.008 per l'anno 2025, di euro 64.337.545 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di euro 64.466.655 per l'anno 2029, di euro 64.693.864 per l'anno 2030 e di euro 64.737.022 annui a decorrere dall'anno 2031»;

Considerato che le assunzioni derivanti dall'art. 1, commi 389, 390 e 391, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono autorizzate direttamente dalla legge nei limiti previsti dall'art. 1, comma 392, sopra citato;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 11, comma 2-*bis*, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

Visto il decreto legislativo del 6 ottobre 2018, n. 127;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 settembre 2019, recante «Autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato, unità di personale in favore della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia penitenziaria e dell'Arma dei carabinieri».

Viste le note con le quali le amministrazioni hanno richiesto l'autorizzazione ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2019 e specificando gli oneri sostenuti per le assunzioni effettuate in base alla normativa speciale sopra richiamata e gli oneri da sostenere per le assunzioni relative all'anno 2020, nonché gli oneri a regime;

Considerato che le richieste pervenute sono state valutate con esito favorevole rispetto al regime delle assunzioni, nonché rispetto alle dotazioni organiche vigenti;
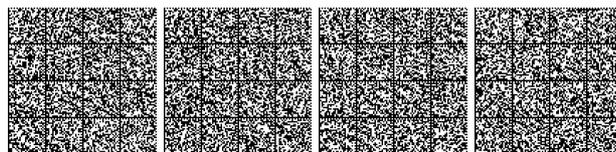
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 settembre 2019, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione on. dott.ssa Fabiana Dadone;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indicate nelle tabelle A, B, C, D ed E allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, sono autorizzate, ai sensi dell'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a valere sulle risorse per le assunzioni relative all'anno 2020, derivanti dai risparmi da cessazione dell'anno 2019, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato. Per ciascuna amministrazione è indicato il limite massimo delle unità di personale e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni relative all'anno 2020.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le amministrazioni del comma 1, sono autorizzate per l'anno 2020, con decorrenza non anteriore al 23 ottobre 2020, all'assunzione straordinaria a tempo indeterminato di 2.112 unità di personale come indicate nella tabella F allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono autorizzate per l'anno 2020, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre, per le amministrazioni di cui alla tabella G, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, le assunzioni straordinarie a tempo indeterminato di 1.320 unità di personale, nei limiti indicati nella medesima tabella, nel rispetto della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

4. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa, del Ministero dell'interno per la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Ministero dell'economia e delle finanze per la Guardia di finanza, del Ministero della difesa per il Corpo dell'Arma dei carabinieri, del Ministero della giustizia per il Corpo della Polizia penitenziaria.

5. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 2 del presente articolo, pari a euro 9.234.699 per l'anno 2020, a euro 81.255.891 per l'anno 2021, a euro 90.422.212 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, a euro 90.553.964 per il 2024, a euro 91.572.281 per l'anno 2025, a euro 93.441.465 per l'anno 2026 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), relativa al Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 3 del presente articolo, pari a euro 6.028.249 per l'anno 2020 pari a euro 50.107.464 per l'anno 2021, a euro 56.404.121 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 pari a euro 56.879.750 per l'anno 2025 a euro 58.306.637 dal 2026 a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui al Fondo istituito dall'art. 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Per le esigenze di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi da 381 a 386 della legge n. 145 del 2018, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, la spesa di tre milioni di euro annui a partire dall'anno 2020 è ripartita tra le amministrazioni interessate secondo quanto riportato nella tabella H allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

8. Le amministrazioni di cui al presente decreto sono tenute a trasmettere, entro il 31 marzo 2021, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione, dovranno, altresì, fornire dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

Art. 2.

1. Limitatamente alle autorizzazioni rappresentate dalle tabelle A, B, C, D ed E le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni per unità di personale appartenenti a categorie e professionalità diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermo restando i limiti derivanti dalle facoltà di assunzione, possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP.

Art. 3.

1. Le assunzioni autorizzate con il presente provvedimento possono essere effettuate nel rispetto delle decorrenze previste dalle disposizioni di legge richiamate in premessa.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2020

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Ministro per la pubblica amministrazione
DADONE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 3026

ALLEGATO

TABELLA A

ASSUNZIONI 2020 - CESSAZIONI 2019
(art. 66, comma 9 *bis* del d.l. 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 e successive modificazioni ed integrazioni)

Amministrazione	**Qualifiche**	**Unità da assumere ***	**Oneri a regime**	**TOTALE cessazioni anno 2019 e conseguente budget anno 2020 (100% cess.2019)**	**Unità cessate anno 2019 e conseguenti unità assumibili anno 2020 (100% cess. 2019)**
	Allievi ufficiali del ruolo normale (202 Corso accademia)	60	**€ 3.427.525,80**		
	Tenenti del ruolo Forestale (4° corso di formazione biennale)	9	**€ 547.308,18**		
	Tenenti del ruolo Tecnico (3° corso formativo biennale)	11	**€ 668.932,22**		
	Allievi Marescialli (10° Corso triennale 2020/2023)	650	**€ 34.186.106,50**		
	Atleti	25	**€ 1.084.257,25**		
	Allievi carabinieri (140° Corso allievi carabienieri)	2513	**€ 108.989.538,77**		
Ministero della Difesa Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri	***3.264+4 = 3.268** le 4 unità aggiunte ai sensi del dpcm 24.05.2019 art.1, co.3, possono essere reclutati per congedo del già Capo del Corpo Forestale dello Stato avvenuto in data 15.04.2019)	**3268**	**€ 148.903.668,72**	**€ 191.372.962,07**	**3.264**
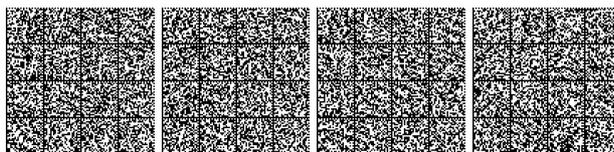
TABELLA B

ASSUNZIONI ANNO 2020 - CESSAZIONI 2019
(art. 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive modificazioni e integrazioni)

Amministrazione	Qualifiche	Unità da assumere	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime	TOTALE 100% cessazioni anno 2019	Unità cessate anno 2019 e conseguenti unità assumibili anno 2020 (100% cess. 2019)
	Allievi ufficiali del ruolo normale comparto ordinario (vincitori)	58	€ 58,045,76	€ 3.366.654,29		
	Allievi ufficiali del ruolo normale comparto aeronavale (vincitori)	8	€ 58.045,76	€ 464.366,11		
	Ufficiali del ruolo TLA (vincitori)	9	€ 61.732,38	€ 555.591		
	Allievi marescialli (vincitori)	930	€ 53.514,46	€ 49.768.453,65		
	Allievi finanzieri (vincitori)	520	€ 44.290,65	€ 23.031.137,10		
GUARDIA DI FINANZA		1525		€ 77.186.202,60	€ 87.147.858,19	1525
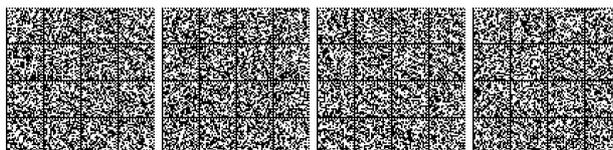
TABELLA C

ASSUNZIONI ANNO 2020 - CESSAZIONI 2019
(art.66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni e integrazioni)

Amministrazione	Qualifiche	Unità da assumere	Oneri a regime	TOTALE 100%cessazioni anno 2019	Unità cessate anno 2019 e conseguenti unità assumibili anno 2020 (100% cess.2019)
	Commissari (decorrenza 1 settembre 2020)	142	€ 9.921.540,00		
	Medico veterinario (decorrenza 1 settembre 2020)	2	€ 139.740,00		
	Commissario tecnico (decorrenza 1 settembre 2019)	2	€ 139.740,00		
	Vice ispettori (decorrenza 1 settembre 2020)	90	€ 4.964.400,00		
	Vice ispettore tecnico (decorrenza 1 settembre 2020)	307	€ 16.934.120,00		
	Allievi Agenti G.S.Fiamme oro (decorrenza 1 settembre 2020)	50	€ 2.128.000,00		
	Allievi Agenti (di cui n. 1650 mediante scorrimento graduatoria ai sensi art. 260 bis del DL. N. 34/2020)	2.033	€ 86.524.480,00		
Ministero dell'Interno Polizia di Stato		2.626	€ 120.752.020,00	€ 158.691.170,00	2.626

TABELLA D

ASSUNZIONI 2020 - CESSAZIONI 2019
(art. 66, comma 9 *bis* del d.l. 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 e succerssive modificazioni ed intergazioni)

Amministrazione	Qualifiche	Unità da assumere	Oneri a regime	100% cessazioni 2019 budget 2020	Unità cessate anno 2019 e conseguenti unità assumibili anno 2019 (100% cess. 2019)
	Agente (art.44 co 5 D.lgs. 95/2017)	**1113**	**€ 46.315.569,51**		
	Agente Fiamme azzurre (art.44 co 5 D.lgs. 95/2017)	**20**	**€ 837.045,00**		
Ministero della giustizia Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria		**1.133**	**€ 47.152.614,51**	**€ 55.925.840,41**	**1.133**
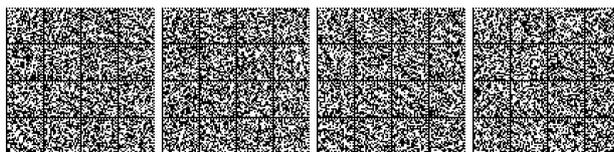
TABELLA E

ASSUNZIONI 2020 - CESSAZIONI 2019
(art.66, comma 9 bis del d.l. 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 e successive modificazioni ed integrazioni)

Amministrazione	Qualifiche	Unità da assumere	Oneri a regime	TOTALE 100% cessazioni anno 2019 budget anno 2020	Unità cessate anno 2019 e conseguenti unità assumibili anno 2020 (100% cess.2019)
Ministero dell'interno Corpo nazionale dei vigili del fuoco	Vice direttore dei ruoli direttivi (aut. Bandire DPCM 4.04.2017)	87	€ 4.723.011,64		
	Atleti del gruppo sportivo vigili del Fuoco fiamme rosse (aut.bandite DPCM da richiedere)	7	€ 310.746,73		
	Ispettore logistico gestionale	128	€ 5.767.969,29		
	Ispettore tecnico informatico	53	€ 2.388.299,78		
	Ispettore Antincendi	314	€ 16.249.418,38		
	Operatore del ruolo degli operatori (uff.colloc. art.71 lett.b)dlgs n.127/2018)	200	€ 7.423.156,01		
	Vigile coordinatore (riammissione)	1	€ 45.839,76		
	Vice direttore dei ruoli direttivi (esecuzione sentenza)	1	€ 54.287,49		
	Vigile coordinatore (transiti)	3	€ 137.519,28		
	Vigile del fuoco (scorr. grad. 250 posti di vigile del fuoco)	133	€ 5.669.126,34		
	Totale	927	€ 42.769.374,71	€ 44.671.930,28	927

TABELLA F

Tabella F - ANNO 2020

STANZIAMENTO LEGGE 205/2017 ART.1, COMMA 287

decorrenza avvio al corso: **23/10/2020**

				onere stipendiale annuo			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		oneri a regime	
	TIPOL. ASSUNZ.	ENTITA'	qualifica stipendiale	base	*accessorio* (FESI+ straod.)	TOTALE	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo
POLIZIA	STRAOR.	550	*Allievo Ag.*	€ 15.740,00	€ 0,00	**€ 15.740,00**	2,323	€ 1.675.850,92	3,000	€ 2.164.250,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Agente	€ 38.210,00	€ 3.860,00	**€ 42.070,00**	0	€ 0,00	9,000	€ 17.353.875,00	12	€ 23.138.500,00	12	€ 23.138.500,00	12	€ 23.138.500,00	9,000	€ 17.353.875,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Ag. Scelto	€ 39.650,00	€ 3.860,00	**€ 43.510,00**	0	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	3,000	€ 5.982.625,00	12	€ 23.930.500,00	12	€ 23.930.500,00	12	€ 23.930.500,00
						Totale oneri	**2,323**	**€ 1.675.850,92**	**12,000**	**€ 19.518.125,00**	**12**	**€ 23.138.500,00**	**12**	**€ 23.138.500,00**	**12**	**€ 23.138.500,00**	**12,000**	**€ 23.336.500,00**	**12**	**€ 23.930.500,00**	**12**	**€ 23.930.500,00**	**12**	**€ 23.930.500,00**
ARMA	STRAOR.	618	*Allievo Car.*	€ 21.046,37	€ 0,00	**€ 21.046,37**	2,323	€ 2.517.871,95	3,000	€ 3.251.664,17	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Carabiniere	€ 38.204,20	€ 5.166,09	**€ 43.370,29**	0	€ 0,00	9,000	€ 20.102.129,42	12	€ 26.802.839,22	12	€ 26.802.839,22	12	€ 26.802.839,22	9,000	€ 20.102.129,42	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Car. Scelto	€ 39.648,22	€ 5.166,09	**€ 44.814,31**	0	€ 0,00		€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3,000	€ 6.923.810,90	12	€ 27.695.243,58	12	€ 27.695.243,58	12	€ 27.695.243,58
						Totale oneri	**2,323**	**€ 2.517.871,95**	**12,000**	**€ 23.353.793,58**	**12**	**€ 26.802.839,22**	**12**	**€ 26.802.839,22**	**12**	**€ 26.802.839,22**	**12,000**	**€ 27.025.940,31**	**12**	**€ 27.695.243,58**	**12**	**€ 27.695.243,58**	**12**	**€ 27.695.243,58**
G. D. F.	STRAOR.	325	*Allievo Fin.*	€ 20.455,32	€ 0,00	**€ 20.455,32**	2,323	€ 1.286.937,93	3,000	€ 1.661.994,75	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Finanziere	€ 38.210,00	€ 6.086,48	**€ 44.296,48**	0	€ 0,00	9,000	€ 10.797.267,00	12	€ 14.396.356,00	12	€ 14.396.356,00	12	€ 14.396.356,00	9,000	€ 10.797.267,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Fin. Scelto	€ 39.650,00	€ 6.086,48	**€ 45.736,48**	0	€ 0,00		€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3,000	€ 3.716.089,00	12	€ 14.864.356,00	12	€ 14.864.356,00	12	€ 14.864.356,00
						Totale oneri	**2,323**	**€ 1.286.937,93**	**12,000**	**€ 12.459.261,75**	**12**	**€ 14.396.356,00**	**12**	**€ 14.396.356,00**	**12**	**€ 14.396.356,00**	**12,000**	**€ 14.513.356,00**	**12**	**€ 14.864.356,00**	**12**	**€ 14.864.356,00**	**12**	**€ 14.864.356,00**
POL. PEN.	STRAOR.	236	*Allievo Ag.*	€ 15.740,00	€ 0,00	**€ 15.740,00**	2,323	€ 719.092,39	0,000	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Agente	€ 38.210,00	€ 3.178,00	**€ 41.388,00**	0	€ 0,00	12,000	€ 9.767.568,00	12	€ 9.767.568,00	12	€ 9.767.568,00	12	€ 9.767.568,00	9,000	€ 7.325.676,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Ag. Scelto	€ 39.650,00	€ 3.178,00	**€ 42.828,00**	0	€ 0,00	0,000	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3,000	€ 2.526.852,00	12	€ 10.107.408,00	12	€ 10.107.408,00	12	€ 10.107.408,00
						Totale oneri	**2,323**	**€ 719.092,39**	**12,000**	**€ 9.767.568,00**	**12**	**€ 9.767.568,00**	**12**	**€ 9.767.568,00**	**12**	**€ 9.767.568,00**	**12,000**	**€ 9.852.528,00**	**12**	**€ 10.107.408,00**	**12**	**€ 10.107.408,00**	**12**	**€ 10.107.408,00**
VV.F.	STRAOR.	383	*Allievo VVf*	€ 36.685,00	€ 4.249,00	**€ 40.934,00**	2,323	€ 3.034.945,68	3,000	€ 3.919.430,50		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Vigile del fuoco	€ 38.354,00	€ 4.249,00	**€ 42.603,00**	0	€ 0,00	9,000	€ 12.237.711,75	12	€ 16.316.949,00	12	€ 16.316.949,00	9	€ 12.237.711,75		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
			Vigile esperto	€ 39.730,00	€ 4.249,00	**€ 43.979,00**	0	€ 0,00	0,000	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 4.210.989,25	12,00	€ 16.843.957,00	12	€ 16.843.957,00	12	€ 16.843.957,00	12	€ 16.843.957,00
						Totale oneri	**2,323**	**€ 3.034.945,68**	**12,000**	**€ 16.157.142,25**	**12**	**€ 16.316.949,00**	**12**	**€ 16.316.949,00**	**12**	**€ 16.448.701,00**	**12,000**	**€ 16.843.957,00**	**12**	**€ 16.843.957,00**	**12**	**€ 16.843.957,00**	**12**	**€ 16.843.957,00**
Totale unità		**2.112**	totale oneri Forze di Polizia					**€ 9.234.698,88**		**€ 81.255.890,58**		**€ 90.422.212,22**		**€ 90.422.212,22**		**€ 90.553.964,22**		**€ 91.572.281,31**		**€ 93.441.464,58**		**€ 93.441.464,58**		**€ 93.441.464,58**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
STANZIAMENTO LEGGE 205/2017 ART. 1, COMMA 299	**€ 50.622.455,00**	**€ 130.399.030,00**	**€ 216.151.028,00**	**€ 291.118.527,00**	**€ 300.599.231,00**	**€ 301.977.895,00**	**€ 304.717.770,00**	**€ 307.461.018,00**
ONERI ASSUNZIONI AUTORIZZATE CON DPCM 24 OTTOBRE 2018 PER N. 350	**€ 14.756.243,50**	**€ 14.756.243,50**	**€ 14.756.243,50**	**€ 14.850.189,33**	**€ 15.227.878,84**	**€ 15.227.878,84**	**€ 15.241.194,50**	**€ 15.241.194,50**
RIDUZIONE DI CUI ART. 1 COMMA 386 LEGGE 145/2018	**€ 3.553.520,00**	**€ 3.553.520,00**	**€ 4.340.520,00**	**€ 11.817.520,00**	**€ 12.160.720,00**	**€ 12.229.360,00**	**€ 12.229.360,00**	**€ 12.229.360,00**
ONERI ASSUNZIONI AUTORIZZATE CON DPCM 4 Settembre 2019	**€ 23.022.386,17**	**€ 25.966.799,88**	**€ 25.966.799,88**	**€ 25.966.799,88**	**€ 26.123.731,59**	**€ 26.786.230,55**	**€ 26.786.230,55**	**€ 26.786.230,55**
DISPONIBILITA' RESIDUE FONDO	**€ 55.606,45**	**€ 4.866.576,04**	**€ 80.665.252,40**	**€ 148.061.805,57**	**€ 156.532.936,35**	**€ 156.162.144,30**	**€ 157.019.520,37**	**€ 159.762.768,37**

TABELLA G

Tabella G - ANNO 2020

STANZIAMENTO LEGGE 145/2018 ART. 1 COMMA 384

decorrenza avvio al corso : **01/10/2020**

				onere stipendiale annuo (parametri aggiornati da riordino)			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		oneri a regime	
	TIPOL. ASSUNZ.	ENTITA'	qualifica stipendiale	base	accessorio (dato medio	TOTALE	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo
POLIZIA	STRAOR.	389	*Allievo Ag.*	€ 15.740,00	€ 0,00	**€ 15.740,00**	3	€ 1.530.715,00	3	€ 1.530.715,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Agente	€ 38.210,00	€ 3.860,00	**€ 42.070,00**		€ 0,00	9	€ 12.273.922,50	12	€ 16.365.230,00	12	€ 16.365.230,00	12	€ 16.365.230,00	9	€ 12.273.922,50	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Ag. Scelto	€ 39.650,00	€ 3.860,00	**€ 43.510,00**		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	3	€ 4.231.347,50	12	€ 16.925.390,00	12	€ 16.925.390,00	12	€ 16.925.390,00
						Totale oneri	**3**	**€ 1.530.715,00**	**12**	**€ 13.804.637,50**	**12**	**€ 16.365.230,00**	**12**	**€ 16.365.230,00**	**12**	**€ 16.365.230,00**	**12**	**€ 16.505.270,00**	**12**	**€ 16.925.390,00**	**12**	**€ 16.925.390,00**	**12**	**€ 16.925.390,00**
ARMA	STRAOR.	427	*Allievo Car.*	€ 21.046,37	€ 0,00	**€ 21.046,37**	3	€ 2.246.700,00	3	€ 2.246.700,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Carabiniere	€ 38.204,20	€ 5.166,09	**€ 43.370,29**	0	€ 0,00	9	€ 13.889.335,37	12	€ 18.519.113,83	12	€ 18.519.113,83	12	€ 18.519.113,83	9	€ 13.889.335,37	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Car. Scelto	€ 39.648,22	€ 5.166,09	**€ 44.814,31**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 4.783.927,59	12	€ 19.135.710,37	12	€ 19.135.710,37	12	€ 19.135.710,37
						Totale oneri	**3**	**€ 2.246.700,00**	**12**	**€ 16.136.035,37**	**12**	**€ 18.519.113,83**	**12**	**€ 18.519.113,83**	**12**	**€ 18.519.113,83**	**12**	**€ 18.673.262,97**	**12**	**€ 19.135.710,37**	**12**	**€ 19.135.710,37**	**12**	**€ 19.135.710,37**
G. D. F.	STRAOR.	227	*Allievo Fin.*	€ 20.455,32	€ 0,00	**€ 20.455,32**	3	€ 1.160.839,41	3	€ 1.160.839,41	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Finanziere	€ 38.210,00	€ 6.086,48	**€ 44.296,48**	0	€ 0,00	9	€ 7.541.475,72	12	€ 10.055.300,96	12	€ 10.055.300,96	12	€ 10.055.300,96	9	€ 7.541.475,72	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Fin. Scelto	€ 39.650,00	€ 6.086,48	**€ 45.736,48**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 2.595.545,24	12	€ 10.382.180,96	12	€ 10.382.180,96	12	€ 10.382.180,96
						Totale oneri	**3**	**€ 1.160.839,41**	**12**	**€ 8.702.315,13**	**12**	**€ 10.055.300,96**	**12**	**€ 10.055.300,96**	**12**	**€ 10.055.300,96**	**12**	**€ 10.137.020,96**	**12**	**€ 10.382.180,96**	**12**	**€ 10.382.180,96**	**12**	**€ 10.382.180,96**
POL. PEN.	STRAOR.	277	*Allievo Ag.*	€ 15.740,00	€ 0,00	**€ 15.740,00**	3	€ 1.089.995,00		€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Agente	€ 38.210,00	€ 3.178,00	**€ 41.388,00**	0	€ 0,00	12	€ 11.464.476,00	12	€ 11.464.476,00	12	€ 11.464.476,00	12	€ 11.464.476,00	9	€ 8.598.357,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Ag. Scelto	€ 39.650,00	€ 3.178,00	**€ 42.828,00**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 2.965.839,00	12	€ 11.863.356,00	12	€ 11.863.356,00	12	€ 11.863.356,00
						Totale oneri	**3**	**€ 1.089.995,00**	**12**	**€ 11.464.476,00**	**12**	**€ 11.464.476,00**	**12**	**€ 11.464.476,00**	**12**	**€ 11.464.476,00**	**12**	**€ 11.564.196,00**	**12**	**€ 11.863.356,00**	**12**	**€ 11.863.356,00**	**12**	**€ 11.863.356,00**
Totale unità		1.320	totale oneri Forze di Polizia					**€ 6.028.249,41**		**€ 50.107.464,00**		**€ 56.404.120,79**		**€ 56.404.120,79**		**€ 56.404.120,79**		**€ 56.879.749,93**		**€ 58.306.637,33**		**€ 58.306.637,33**		**€ 58.306.637,33**
STANZIAMENTO LEGGE 145/2018 ART. 1 COMMA 384								€ 44.385.335,00		€ 99.691.180,00		€ 148.379.880,00		€ 197.050.480,00		€ 240.809.990,00		€ 249.211.968,00		€ 251.673.838,00		€ 253.944.548,00		€ 256.213.218,00
ONERI ASSUNZIONI AUTORIZZATE CON DPCM 4 SETTEMBRE 2019								€ 38.075.711,56		€ 44.183.352,62		€ 44.183.352,62		€ 44.183.352,62		€ 44.456.148,78		€ 45.683.825,28		€ 45.683.825,28		€ 45.683.825,28		€ 45.683.825,28
DISPONIBILITA' RESIDUE FONDO								€ 281.374,03		€ 5.400.363,38		€ 47.792.406,59		€ 96.463.006,59		€ 139.949.720,43		€ 146.648.392,80		€ 147.683.375,39		€ 149.954.085,39		€ 152.222.755,39
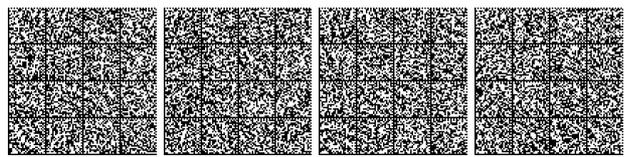
TABELLA H

Legge 145 del 2018 art.1, comma 387

Legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145
Tabella di ripianamento del 50% delle carenze della dotazione organica delle Forze di Polizia - quinquennio 2019-2023

Annualità	POLIZIA DI STATO	ARMA CARABINIERI	GUARDIA DI FINANZA	POLIZIA PENITENZIARIA	Numero complessivo
2019	389	427	227	362	1.405
2020	389	427	227	277	1.320
2021	389	427	227	100	1.143
2022	389	427	227	100	1.143
2023	387	427	225	100	1.139
Totale	**1.943**	**2.135**	**1.133**	**939**	**6.150**

Ripartizione del fondo di cui al comma 387 della legge di bilancio (3.000.000 dal 2020)
(consistenza del fondo **:** numero complessivo **x** quota singola Forza di polizia**)**

Annualità	POLIZIA DI STATO	ARMA CARABINIERI	GUARDIA DI FINANZA	POLIZIA PENITENZIARIA	CONSISTENZA FONDO
fondo per l'anno 2020 (3.000.000 €)	€ 884.090,91	€ 970.454,55	€ 515.909,09	€ 629.545,45	€ 3.000.000,00
fondo per l'anno 2021 (3.000.000 €)	€ 1.020.997,38	€ 1.120.734,91	€ 595.800,52	€ 262.467,19	€ 3.000.000,00
fondo per l'anno 2022 (3.000.000 €)	€ 1.020.997,38	€ 1.120.734,91	€ 595.800,52	€ 262.467,19	€ 3.000.000,00
fondo per l'anno 2023 (3.000.000 €)	€ 1.019.315,19	€ 1.124.670,76	€ 592.625,11	€ 263.388,94	€ 3.000.000,00

21A00039
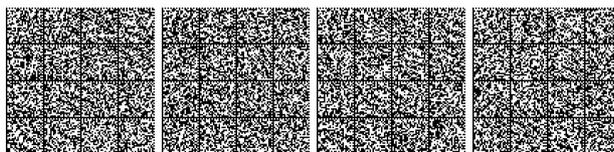
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 dicembre 2020.

Soppressione al 31 maggio 2020 delle gestioni operanti su contabilità speciali di protezione civile.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto l'art. 40, comma 2, lettera *p)*, della predetta legge n. 196/2009, concernente la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 44-*ter*, comma 3, della predetta legge n. 196/2009, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze «... sono ... definite le modalità per la soppressione in via definitiva delle contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, anche con riferimento alla destinazione delle risorse residue.»;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, concernente «Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2017, in base al quale:

la soppressione delle contabilità speciali di cui all'allegato 3 - lista B avviene a seguito di istruttoria tecnica a cura del Dipartimento della protezione civile, avuto riguardo alla verifica degli interventi già in corso o, comunque, contenuti in atti di programmazione formalmente approvati e integralmente finanziati a valere sulle relative disponibilità residue alla data del decreto medesimo, alla provenienza originaria delle risorse, nonché a contenziosi eventualmente pendenti (comma 2);

con uno o più successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri è individuata la data entro la quale è operata la soppressione delle contabilità speciali e indicata la destinazione delle eventuali disponibilità residue (comma 2);

la soppressione delle contabilità speciali in questione è effettuata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 3);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020, recante «Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere sulle contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi di cui alla lista B dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017», con il quale sono individuate le contabilità speciali di cui alla lista B dell'allegato 3 al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017 per le quali operare la soppressione in via definitiva, con indicazione della data di chiusura e della destinazione delle risorse residue;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Tenuto conto che la soppressione delle contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi è disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

Contabilità speciali di cui all'allegato 3 - lista B, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017

1. Le gestioni operanti sulle contabilità speciali, di cui all'allegato 3 - lista B, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, e riportate nell'allegato 1 al presente decreto, sono soppresse alla data del 31 maggio 2020. La chiusura delle contabilità speciali interessate è disposta d'ufficio dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Le somme eventualmente giacenti sulle contabilità speciali soppresse sono versate secondo le destinazioni riportate nell'allegato 1 al presente decreto.

3. I titolari delle gestioni soppresse rendono il conto amministrativo della loro gestione al 31 maggio 2020, secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017.

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2020

Il Ragioniere generale dello Stato: MAZZOTTA

ALLEGATO *1*
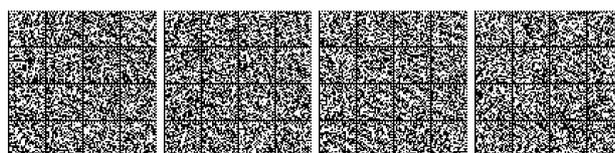
Numero contabilità speciale	Descrizione conto	Data di soppressione	Destinazione disponibilità giacenti
3261	COM DEL EMERG P.BAIA-O.3391-05	31/05/2020	conto corrente di tesoreria centrale n. 22330
5261	COORDINAT STRUT MISS-O.3719-08	31/05/2020	conto corrente di tesoreria centrale n. 22330
5268	PRES LIGURIA COM D-O.3734-09	31/05/2020	conto di tesoreria unica n. 32211
5332	CD MUS NAZ RC UN IT O.3783-09	31/05/2020	conto corrente di tesoreria centrale n. 22330
5455	SOGG.ATTUAT.ART. 14-O.3899-10	31/05/2020	conto di tesoreria unica n. 305982

21A00016

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 8 gennaio 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Lombardia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, commi 16-*bis* e 16-*quater*;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 3 dicembre 2020, n. 301;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale dell'8 gennaio 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, unitamente all'allegato report n. 34;

Visto, altresì, il verbale dell'8 gennaio 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che la Regione Lombardia presenta un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, si colloca in uno «scenario di tipo 2» con un livello di rischio «alto» di cui al richiamato documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19» e che alla stessa, pertanto, devono applicarsi le misure di contenimento previste dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;

Sentito il Presidente della Regione Lombardia;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Lombardia

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, alla Regione Lombardia si applicano le misure di cui all'art. 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal 10 gennaio 2021 e fino al 15 gennaio 2021.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 32

21A00119

ORDINANZA 8 gennaio 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Veneto.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, commi 16-*bis* e 16-*quater*;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus

COVID-19”», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 3 dicembre 2020, n. 301;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Vista la nota della Regione Veneto prot. n. 708 del 4 gennaio 2021, con la quale si chiedono eventuali indicazioni sulla necessità di adottare ulteriori misure restrittive;

Visto il verbale dell'8 gennaio 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, unitamente all'allegato report n. 34, il quale riporta che, «alla luce dei livelli di incidenza particolarmente elevati, e superiori a 400 casi/100.000 abitanti» […] «si raccomanda, in coerenza con quanto riportato nelle settimane scorse, l'adozione in modo tempestivo di misure di mitigazione successive e più restrittive rispetto alle attuali»;

Visto, altresì, il verbale dell'8 gennaio 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Tenuto conto che il parametro dell'incidenza dei contagi sulla popolazione, richiamato nel verbale della Cabina di regia, è stato individuato dall'art. 2 del citato decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, quale parametro essenziale, nella misura settimanale di 50 casi ogni 100.000 abitanti, ai fini dell'individuazione delle regioni alle quali applicare misure di contenimento e mitigazione dell'epidemia aggiuntive rispetto a quelle previste per l'intero territorio nazionale;

Considerato che il valore dell'incidenza dei contagi sulla popolazione riscontrato dalla Cabina di regia nella Regione Veneto è notevolmente superiore al parametro individuato dall'art. 2 del citato decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1;

Ritenuto, pertanto, necessario e urgente, in coerenza con il principio di massima cautela e proporzionalità, di applicare alla Regione Veneto le misure di cui all'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;

Sentito il Presidente della Regione Veneto;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Veneto

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, alla Regione Veneto si applicano le misure di cui all'art. 2 del medesimo decreto.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal 10 gennaio e fino al 15 gennaio 2021.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 29

21A00120

ORDINANZA 8 gennaio 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Emilia Romagna.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,

n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, commi 16-*bis* e 16-*quater*;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 3 dicembre 2020, n. 301;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale dell'8 gennaio 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, unitamente all'allegato report n. 34;

Visto, altresì, il verbale dell'8 gennaio 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che la Regione Emilia Romagna presenta un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, si colloca in uno «scenario di tipo 2» con un livello di rischio «alto» di cui al richiamato documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19» e che alla stessa, pertanto, devono applicarsi le misure di contenimento previste dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;

Sentito il Presidente della Regione Emilia Romagna;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Emilia Romagna

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, alla Regione Emilia Romagna si applicano le misure di cui all'art. 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal 10 gennaio 2021 e fino al 15 gennaio 2021.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 30

21A00121
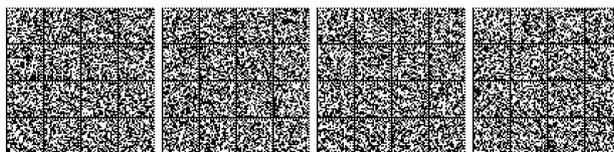
ORDINANZA 8 gennaio 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Calabria.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, commi 16-*bis* e 16-*quater*;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 3 dicembre 2020, n. 301;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale dell'8 gennaio 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, unitamente all'allegato report n. 34;

Visto, altresì, il verbale dell'8 gennaio 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che la Regione Calabria presenta un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si colloca in uno «scenario di tipo 2» con un livello di rischio «moderato» di cui al richiamato documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19»;

Ritenuto che alla Regione Calabria, pertanto, devono applicarsi le misure di contenimento previste dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;

Sentito il Presidente della Regione Calabria;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Calabria

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicem-

bre 2020, alla Regione Calabria sono applicate le misure di cui all'art. 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020.
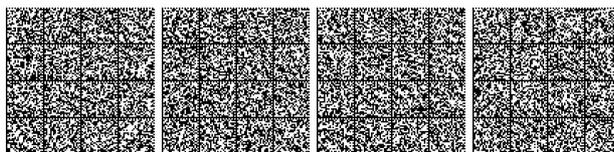
Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal 10 gennaio 2021 e fino al 15 gennaio 2021.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 28

21A00122

ORDINANZA 8 gennaio 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Sicilia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, commi 16-*bis* e 16-*quater*;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 3 dicembre 2020, n. 301;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Vista la comunicazione dell'8 gennaio 2021 con la quale la Regione Sicilia ha sottoposto all'attenzione della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro
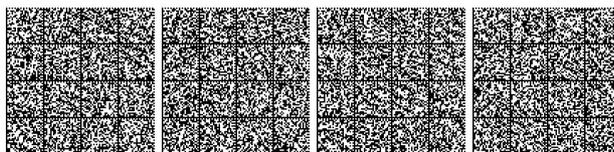
della salute 29 maggio 2020, le valutazioni del Comitato tecnico-scientifico regionale relative all'attuale fase di recrudescenza, «evidenziando, alla luce della rapida evoluzione in ascesa dei casi e dei ricoveri, l'opportunità [...] di considerare l'Rt riportato nel report 34 nel valore inferiore (0.99) come in probabile rapida evoluzione in aumento»;

Visto il verbale dell'8 gennaio 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, unitamente all'allegato report n. 34, dal quale risulta che la Regione Sicilia presenta un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, un livello di rischio «moderato» ed «un Rt che sfiora nel suo valore inferiore la soglia di 1»;

Visto, altresì, il verbale dell'8 gennaio 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che la Regione Sicilia presenta un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, si colloca in uno scenario equiparabile a quello «di tipo 2» e con un livello di rischio «moderato» e che alla stessa, pertanto, devono applicarsi le misure di contenimento previste dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;

Sentito il Presidente della Regione Sicilia;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Sicilia

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, alla Regione Sicilia si applicano le misure di cui all'art. 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal 10 gennaio 2021 e fino al 15 gennaio 2021.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 31

21A00123

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 dicembre 2020.

Fondo TRIS - Fondo di solidarietà bilaterale per il sostegno del reddito del personale dei settori chimico e farmaceutico.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» ed, in particolare, l'art. 3;

Visti il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183» ed, in particolare, gli articoli da 26 a 40 che recano la disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali;

Visto, in particolare, l'art. 26, comma 9 del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede che i Fondi di solidarietà bilaterali, possono avere le seguenti finalità:

a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;

b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell'Unione europea;

Visto l'art. 26, comma 10 del suddetto decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede che per le finalità di cui al comma 9, i Fondi di solidarietà bilaterali possono essere istituiti anche in relazione a settori di attività e classi di ampiezza dei datori di lavoro che già rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia d'integrazione salariale;

Visto l'art. 32, comma 1 del sopra menzionato decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede che i Fondi di solidarietà bilaterali possono, inoltre, erogare prestazioni volte a perseguire le finalità di cui al comma 9 dell'art. 26 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ed in particolare l'art. 22;

Visto gli accordi sindacali stipulati in data 15 luglio 2019 tra Farmindustria, Federchimica, FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL e tra Farmindustria, Federchimica e UGL CHIMICI, FAILC-CONFAIL e FIALC-CISAL con i quali, in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, è stato convenuto di costituire il «Fondo TRIS - Fondo di solidarietà bilaterale per il sostegno del reddito del personale dei settori chimico e farmaceutico», ai sensi dell'art. 26, commi 9 e 10, e dell'art. 32 del decreto legislativo n. 148 del 2015;

Considerata l'esigenza espressa dalle parti sociali firmatarie degli accordi sindacali del 15 luglio 2019 di costituire il sopra citato Fondo di solidarietà bilaterale;

Ritenuto pertanto, di istituire il «Fondo TRIS - Fondo di solidarietà bilaterale per il sostegno del reddito del personale dei settori chimico e farmaceutico», ai sensi degli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015 alla luce degli accordi sindacali del 15 luglio 2019;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione del Fondo

1. È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il «Fondo TRIS - Fondo di solidarietà bilaterale per il sostegno del reddito del personale dei settori chimico e farmaceutico», d'ora in avanti Fondo.

2. Il Fondo non ha personalità giuridica e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale presso l'INPS, del quale costituisce gestione.

Art. 2.

Finalità e beneficiari del Fondo

1. I destinatari degli interventi del Fondo sono i lavoratori dipendenti con qualsiasi qualifica e categoria legale, compresi i dirigenti, dei settori industriali chimico, farmaceutico, fibre chimiche, abrasivi, lubrificanti e GPL, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati.

2. L'attivazione delle prestazioni del Fondo da parte di aziende e lavoratori è facoltativa.

3. Il Fondo, in un quadro coordinato con gli strumenti legislativi vigenti di sostegno al reddito o di flessibilità in uscita dal mercato del lavoro, ha le seguenti finalità:

a) assicurare assegni straordinari di sostegno al reddito ai lavoratori cessati dal servizio che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipata nei successivi cinque anni;

b) favorire percorsi di innovazione delle organizzazioni aziendali, di ricambio generazionale e rinnovamento delle professionalità.

Art. 3.

Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo è gestito da un comitato amministratore (in seguito «comitato»).

2. Il comitato è composto da sei esperti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, e di assenza di conflitto di interessi, di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015, pariteticamente designati dalle parti firmatarie degli accordi del 15 luglio 2019, dei quali tre designati da Farmindustria e Federchimica e tre designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei suddetti accordi, nonché da due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

3. Il comitato è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed ha una durata di quattro anni e, in ogni caso, fino al giorno d'insediamento del nuovo comitato. I componenti del comitato allo scadere del mandato restano in carica, in ogni caso, fino al giorno di insediamento del nuovo comitato. Nel caso in cui, durante il mandato, cessino dall'incarico per qualunque causale uno o più componenti del comitato, si provvederà alla loro sostituzione con le modalità di cui al comma precedente.

4. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

5. I componenti del comitato cessano dall'incarico:

a) alla naturale scadenza dell'incarico, previo insediamento del nuovo comitato;

b) per decadenza, in caso di perdita dei requisiti di professionalità e di assenza di conflitto di interesse e perdita dei requisiti di onorabilità, di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015;

c) in caso di rinuncia, comunicata per iscritto ai componenti del comitato;

d) in caso di decesso;

e) in caso di revoca del mandato da parte della parte designante.

6. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri secondo un regime di alternanza tra Farmindustria-Federchimica e organizzazioni sindacali e dura in carica secondo i seguenti criteri temporali: quattro anni per Farmindustria-Federchimica e quattro anni per le organizzazioni sindacali. Il primo mandato spetta a Farmindustria-Federchimica ed ha una durata di quattro anni.

7. Le deliberazioni del comitato sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente. Le riunioni del comitato sono valide quando sia presente almeno la maggioranza dei componenti.

8. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

9. Ai sensi dell'art. 36, comma 7 del decreto legislativo n. 148 del 2015, l'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato può essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimità, da parte del direttore generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; entro tre mesi, il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisone o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

10. La convocazione delle riunioni è a cura del presidente e deve essere inviata a tutti i componenti, tramite posta elettronica o *fax* almeno cinque giorni prima della data fissata, specificando data, ora, luogo e ordine del giorno.

11. Resta salva la possibilità per i componenti di chiedere la partecipazione con modalità telematica, attraverso l'utilizzo di tecnologie idonee, quali: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica e *chat*. Gli strumenti tecnologici utilizzati dovranno garantire ai partecipanti la possibilità di visionare gli atti della riunione, partecipare alla discussione, condividere i documenti e votare le delibere del comitato.

Art. 4.

Compiti del comitato amministratore del Fondo

1. Il comitato assolve i seguenti compiti:

a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione delle prestazioni previste dal decreto istitutivo;

c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti;

d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;

e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;

f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.

Art. 5.

Assegno straordinario

1. I destinatari dell'assegno straordinario sono i lavoratori che raggiungono il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata nei successivi cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. I lavoratori forniscono idonea documentazione al fine di verificare il necessario requisito contributivo. Il Fondo può, altresì, erogare la prestazione prevista dall'art. 22, commi 1 e 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e nel rispetto del comma 4 del medesimo art. 22 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019.

2. Ai lavoratori che raggiungono il diritto alla pensione anticipata prima della pensione di vecchiaia è riconosciuto il versamento della contribuzione correlata, per i periodi non coperti da altra assicurazione obbligatoria o figurativa, fino al raggiungimento del diritto alla pensione.

3. Nel caso in cui intervengano prestazioni pubbliche, ivi comprese le misure di sostegno al reddito relative alla risoluzione del rapporto di lavoro, l'importo dell'assegno è ridotto in misura corrispondente, fermo restando il trattamento complessivo, ivi compresa la contribuzione correlata.

Art. 6.

Prestazioni ulteriori

1. Nel rispetto dell'art. 32, comma 1 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il Fondo riconosce le prestazioni ulteriori disciplinate dall'art. 22, comma 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Art. 7.

Condizioni

1. L'assegno straordinario di cui all'art. 5 è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione. La contribuzione correlata, laddove prevista, è corrisposta sino al raggiungimento dell'anzianità contributiva necessaria al raggiungimento del diritto alla pensione anticipata.

2. L'erogazione dell'assegno straordinario di cui all'art. 5, compresa la contribuzione correlata, laddove prevista per la pensione anticipata, non potrà avere una durata superiore a sessanta mesi dalla data di decorrenza di accesso al Fondo, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 22, comma 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

3. Il lavoratore ha la facoltà di richiedere in un'unica soluzione l'assegno straordinario di cui all'art. 5. L'assegno erogato in un'unica soluzione è pari ad un importo corrispondente al 50% della prestazione che sarebbe spettata in forma rateale. In questo caso la contribuzione correlata, laddove prevista, non è dovuta.

4. Per la retribuzione utile al calcolo della contribuzione correlata di cui all'art. 5, comma 2, si deve far riferimento all'art. 40 della legge n. 183 del 2010. L'aliquota di computo è calcolata sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente. Il versamento della predetta contribuzione correlata è dovuto per i periodi che non sono già coperti da altra contribuzione figurativa o obbligatoria.
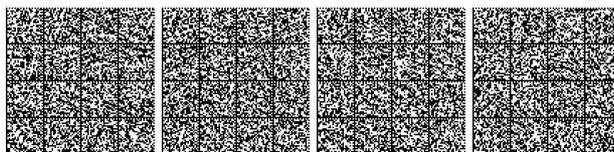
5. Le prestazioni fornite dal Fondo sono compatibili e cumulabili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, nel rispetto delle normative vigenti.

6. Nel caso di prestazioni di cui all'art. 5, comma 2, il lavoratore è obbligato a dare comunicazione al comitato amministratore del Fondo di ogni rapporto di lavoro dipendente o autonomo instaurato durante il periodo di riconoscimento della prestazione, entro dieci giorni dall'instaurazione medesima, al fine di verificare la compatibilità con il nuovo rapporto.

7. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 6 del presente articolo, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite oltre agli interessi e alla rivalutazione capitale.

Art. 8.

Modalità di accesso alle prestazioni

1. L'accesso al Fondo per ottenere le prestazioni dell'assegno straordinario, di cui all'art. 5, è subordinato ad un accordo sindacale - anche derivante da una procedura di cui alla legge n. 223 del 1991 con unico criterio della non opposizione - previo confronto sul bilancio occupazionale, nell'ambito del quale si conviene l'accesso al Fondo dei lavoratori in possesso dei previsti requisiti soggettivi.

Il diritto di accesso al Fondo è perfezionato con una successiva intesa tra azienda e lavoratore in cui le parti esprimono la volontà vincolante di attivare il Fondo con l'indicazione della specifica prestazione richiesta.

Qualora i processi di riorganizzazione/ristrutturazione riguardino un numero inferiore a cinque lavoratori con qualifica di dirigente, quadro, impiegato, qualifica speciale, operaio o in assenza delle altre condizioni di cui alla legge n. 223 del 1991, il ricorso al Fondo presuppone un accordo in sede sindacale, che contenga l'espressa manifestazione di volontà vincolante di attivare il Fondo stesso e l'indicazione della prestazione richiesta.

Art. 9.

Finanziamento

1. Il finanziamento delle prestazioni e, ove prevista, della contribuzione correlata, si basa sul principio di contabilità separata secondo cui le prestazioni sono riconosciute nei limiti della disponibilità economica assicurata da ciascuna azienda.

2. Il Fondo è alimentato dalle seguenti fonti di finanziamento:

a) un contributo ordinario annuale di euro 3,00 per ciascun lavoratore ripartito tra azienda e lavoratore medesimo, rispettivamente nella misura di due terzi e un terzo;

b) un contributo straordinario corrisposto in unica soluzione dall'azienda prima dell'accesso al Fondo da parte dei lavoratori, pari al fabbisogno di copertura - comprensivo, ove dovuta, della contribuzione correlata - per l'intera durata delle prestazioni richieste.

3. Gli oneri di amministrazione del Fondo, correlati alle prestazioni richieste, sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità dell'INPS.

Art. 10.

Equilibrio finanziario del Fondo

1. Il Fondo ha l'obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

2. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi entro i limiti delle risorse già acquisite. L'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in carenza di disponibilità.

3. Ai sensi dell'art. 35, comma 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il Fondo ha l'obbligo di presentazione, sin dalla sua costituzione, di bilanci di previsione ad otto anni, basati sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente documento di economia e finanza e relativa nota di aggiornamento.

4. Per quanto non espressamente previsto, si applicano i principi di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2020

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
CATALFO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2409

20A07392

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 novembre 2020.

Modifica al decreto 23 luglio 2020, recante l'istituzione del Fondo emergenziale per le filiere in crisi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visti gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 *final* così come modifi-

cata dalle comunicazioni della Commissione europea del 4 aprile 2020 C/2020/2215 e dell'8 maggio 2020 (2020/C 164/03), in particolare, la sezione 3.1 e le sue successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi»;

Visto l'art. 222, comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante l'istituzione del «Fondo emergenziale per le filiere in crisi»;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116 recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Visto il decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il regime di aiuto di Stato SA.57947 notificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione europea in data 6 luglio 2020 recante «Misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e approvato con decisione C(2020) 4977 *final* del 15 luglio 2020, e sue successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 luglio 2020, prot. n. 9021200 emanato ai sensi dell'art. 222, comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante l'istituzione del «Fondo emergenziale per le filiere in crisi»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 settembre 2020, prot. n. 9118376 recante modifica del summenzionato decreto 23 luglio 2020, prot. n. 9021200;

Considerato che alcune filiere zootecniche necessitano di strumenti normativi che consentano di aumentare la competitività della produzione anche per fare fronte alle emergenze o a situazioni di crisi di mercato impreviste;

Considerato che, a causa delle forti restrizioni imposte alla circolazione negli Stati membri per contrastare l'attuale pandemia di COVID-19, le vendite di alcune categorie di prodotti bovini, tra i quali le carni di bovini di età compresa tra 12 e 24 mesi, hanno subito pesanti ripercussioni e pertanto i prezzi sono sensibilmente calati;

Ritenuto di integrare gli interventi a favore delle filiere zootecniche in crisi a saldo invariato attraverso una diversa allocazione delle risorse eventualmente non utilizzate per l'ammasso;

Acquisita l'intesa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 novembre 2020;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche Titolo II Ammasso privato

1. All'art. 9 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 luglio 2020, prot. n. 9021200 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«8. Le eventuali risorse residue di cui all'art. 8, comma 1 sono utilizzate per incrementare il limite di spesa e lo stanziamento di cui all'art. 4, comma 2 destinato alle imprese agricole di suini con il conseguente au-

mento dell'aiuto a capo fino a 30 euro per ogni scrofa allevata nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020.».
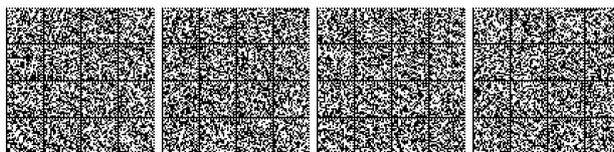
2. All'art. 13 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 luglio 2020, prot. n. 9021200 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2. Le eventuali risorse residue di cui all'art. 10, comma 1 sono utilizzate per concedere alle imprese agricole di allevamento di bovini di età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a 6 mesi prima della macellazione, un aiuto fino a 60 euro per ogni capo macellato nel periodo giugno-luglio 2020. A tale aiuto si applicano le ulteriori condizioni previste dal Titolo I del presente decreto.».

Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli Organi competenti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2020

Il Ministro: BELLANOVA

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1017

21A00014

DECRETO 27 novembre 2020.

Modifica del decreto 3 aprile 2020, recante «Istituzione del Fondo per la competitività delle filiere».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Vista la decisione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 *final*, e in particolare gli articoli 22 e 23;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, relativo a «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *e)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2019, n. 160, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

Visto in particolare l'art. 1, comma 507 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che istituisce un Fondo per la competitività delle filiere, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2020 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2021;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 aprile 2020 recante «Istituzione del Fondo per la competitività delle filiere» ai sensi dell'art. 1, comma 507 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto l'art. 31, comma 3-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77 recante incremento di 5 milioni di euro per l'anno 2020 della dotazione finanziaria del Fondo per la competitività delle filiere agricole di cui all'art. l, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
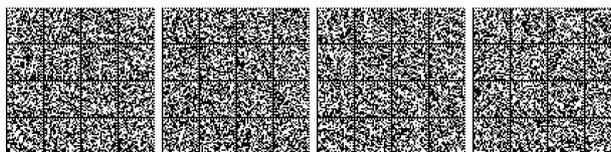
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 novembre 2020;

Decreta:

Articolo unico

1. All'art. 1, comma 1, lettera *f)* sono aggiunte le seguenti parole «e per ogni litro di latte bufalino atto a divenire dop acquistato nel periodo aprile-giugno 2020».

2. All'art. 3, comma 1 le parole «15 milioni di euro» sono sostituite con «20 milioni di euro».

3. All'art. 3, comma 3, alla lettera *a)* le parole «5 milioni di euro» sono sostituite con «8 milioni di euro», alla lettera *b)* le parole «4,5 milioni di euro annui per le annualità 2020 e 2021» sono sostituite con «6 milioni di euro per il 2020 e 4,5 milioni di euro per il 2021», alla lettera *c)* le parole «3,5 milioni di euro» sono sostituite con «4 milioni di euro».

4. All'art. 4, comma 4 sono aggiunte le seguenti parole «A valere sulla medesima dotazione e nei limiti di spesa, è concesso alle medesime imprese un aiuto fino a 20 centesimi per ogni litro di latte acquistato nel periodo aprile-giugno 2020 e trasformato in mozzarella di bufala campana dop».

Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli organi competenti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2020

Il Ministro: BELLANOVA

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1016.

21A00015

DECRETO 22 dicembre 2020.

Riconoscimento dell'organizzazione di produttori per la pesca della specie Tonno Rosso (*Thunnus thynnis*) denominata «V.ITA Tonno - Organizzazione di produttori ittici - consorzio a r.l.» in abbreviato «O.P. V.ITA Tonno», in Salerno.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria per il 1990) ed in particolare l'art. 4, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 25 dell'8 febbraio 2019, recante «regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;

Visto il decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 5 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 4 marzo 2020;

Vista la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2020, approvata con decreto ministeriale 25 febbraio 2020, n. 2070, ammessa a registrazione dalla Corte dei conti in data 11 marzo 2020 (n. 141);
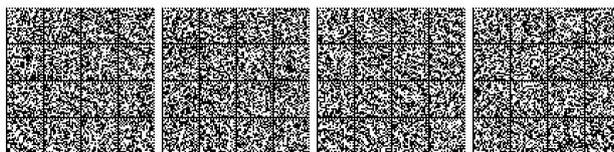
Visto il decreto direttoriale del 31 gennaio 2019, registrato all'Ufficio centrale del bilancio il 21 febbraio 2019, n. 78, a decorrere dal 24 gennaio 2019, con il quale il dott. Riccardo Rigillo è stato inquadrato dirigente di prima fascia del ruolo dei dirigenti - sezione A, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 20 luglio 2020, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2020, al n. 780, con il quale è stato conferito al dott. Riccardo Rigillo l'incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

Visti in particolare gli articoli 6, 7 e 14, relativi alla costituzione ed al riconoscimento delle organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione del 17 dicembre 2013, relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca;

Vista la documentata istanza del 31 agosto 2020 trasmessa a mezzo PEC e successive integrazioni, presentata dal consorzio ittico a responsabilità limitata denominato «V.ITA Tonno - Organizzazione di produttori ittici - consorzio a r.l.» in abbreviato «O.P. V.ITA Tonno» con sede a Salerno in via Generale G. Natella n. 7, ai fini del riconoscimento come organizzazione di produttori del settore della pesca ai sensi del regolamento (UE) n. 1379/2013, per la specie Tonno Rosso (*Thunnus thynnis*);

Considerato che la suddetta organizzazione di produttori, composta dalle società Tuna Sud S.r.l. con sede a Cetara (SA), Acquamed S.r.l. con sede a Cetara (SA), cooperativa «Pescatori La Tonnara» con sede a Cetara (SA) ed Euroacquae S.r.l.s. con sede in Anzio (RM), risulta essere regolarmente costituita con atto in data 10 settembre 2019, registrato il 17 settembre 2019, repertorio n. 21.042, raccolta n. 6.501, per notaio Stefano Fazzari iscritto presso il Collegio notarile di Salerno;

Visto lo statuto della suddetta organizzazione di produttori allegato all'atto costitutivo medesimo;

Visti gli atti da cui risulta che la suddetta organizzazione persegue gli obiettivi fissati dal regolamento (UE) n. 1380/2013 in base a quanto previsto dall'art. 7, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1379/2013 e corrisponde, altresì, ai requisiti per il riconoscimento fissati dagli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 1379/2013 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013;

Vista la relazione illustrativa della richiedente organizzazione di produttori che evidenzia come nel compartimento marittimo di Salerno, ove sono dislocate ed iscritte nei pertinenti registri le unità abilitate alla cattura del Tonno Rosso ed hanno sede le relative imprese armatrici costituenti il consorzio ittico, l'OP V.ITA Tonno - relativamente alla pesca del Tonno Rosso (*Thunnus thynnis*) catturato esclusivamente con il sistema a circuizione - detiene il 23% della quota complessiva assegnata alle imprese ricadenti nella suddetta area, detenendo circa il 41% del fatturato e che la medesima O.P. detiene l'8,28% della quota tonno complessiva assegnata allo Stato italiano conservando circa il 16% del fatturato globale;

Considerato che i suddetti dati sono confermati dagli atti desunti dai decreti direttoriali n. 8447 del 7 aprile 2017, n. 8876 del 20 aprile 2018, n. 9204 del 3 giugno 2019 e n. 8120 dell'8 maggio 2020, che hanno disciplinato la ripartizione della quota tonno nel triennio 2017-2020 e sono stati avvalorati dalla Capitaneria di porto di Salerno con lettera prot. n. 30773 del 27 novembre 2020;

Visto che la organizzazione di produttori in questione, attraverso il dettaglio dei quantitativi in volume e fatturato, svolge un'attività economica sufficiente relativamente al volume di produzione commercializzabile della specie Tonno Rosso (*Thunnus thynnis*) per cui ha chiesto il riconoscimento e soddisfa, pertanto, il requisito inerente l'attività economica svolta, di cui all'art. 14, paragrafo 1b) del regolamento (UE) n. 1379/2013;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta, ai fini del regolamento (UE) n. 1379/2013, art. 14 e del regolamento (UE) n. 1419/2013, nonché a tutti gli effetti eventuali e conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di produttori della pesca denominata «V.ITA Tonno - Organizzazione di produttori ittici - consorzio a r.l.» in abbreviato «O.P. V.ITA Tonno» con sede a Salerno in via Generale G. Natella n. 7, per la pesca della specie Tonno Rosso (*Thunnus thynnis*).

Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2020

Il direttore generale: RIGILLO

20A07391
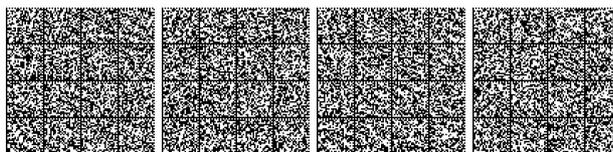
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 dicembre 2020.

Modalità di funzionamento e di intervento del Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 128 del 19 maggio 2020, che, al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata, ha previsto un programma di sostegno al trasferimento tecnologico e al tessuto imprenditoriale operante nell'ambito dell'innovazione tecnologica, stabilendo, in particolare:

a) al comma 1, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un fondo, denominato «Fondo per il trasferimento tecnologico», con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle *start-up* innovative e alle PMI innovative;

b) al comma 2, l'attuazione di iniziative volte a favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e *spin-off*, che possono prevedere lo svolgimento, da parte del soggetto attuatore, di attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché attività di supporto alla crescita delle *start-up* e PMI ad alto potenziale innovativo;

c) al comma 3, che, al fine di sostenere le iniziative di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle disponibilità del «Fondo per il trasferimento tecnologico», è autorizzato a intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata;

d) al comma 4, che, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3, il Ministero dello sviluppo economico si avvale di ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile, previa stipula di apposita convenzione, autorizzando la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020;

e) ai commi 5, 6, 7 e 8, la costituzione ad opera di ENEA della fondazione di diritto privato «Fondazione Enea Tech», sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico;

Visto, altresì, il citato comma 3, nel punto in cui prevede ulteriormente che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 34 del 2020, sono individuati i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito da parte del medesimo Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che definisce la «*start-up* innovativa»;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che definisce la «PMI innovativa»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Vista la comunicazione della Commissione 2014/C198/01, in materia di «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 27 giugno 2014;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

Vista la comunicazione della Commissione 2020/C 91 I/01, recante il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 20 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni al «Registro nazionale degli aiuti di Stato» e che detta disposizioni in merito ai relativi obblighi di registrazione;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

b) «decreto-legge n. 34/2020»: il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 128 del 19 maggio 2020, in vigore dal 19 maggio 2020 medesimo;

c) «Fondo per il trasferimento tecnologico»: il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero ai sensi dell'art. 42, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020;

d) «Agenzia»: l'Agenzia ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile;

e) «Fondazione Enea Tech»: la fondazione istituita ai sensi dell'art. 42, commi 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge n. 34/2020, sottoposta alla vigilanza del Ministero;

f) «PMI»: le imprese di piccola e media dimensione, secondo i criteri di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;

g) «regolamento *de minimis*»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

h) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014;

i) «Comunicazione 2014/C198/01»: la comunicazione della Commissione 2014/C198/01, recante «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 27 giugno 2014;

j) «Quadro temporaneo COVID-19»: il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione 2020/C 91 I/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 20 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni;

k) «*equity*»: il conferimento di capitale in un'impresa, quale corrispettivo di una quota del capitale di rischio dell'impresa anche attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi e strumenti rappresentativi di capitale (*warrant*);

l) «*quasi equity*»: un tipo di finanziamento che si colloca tra *equity* e debito e ha un rischio più elevato del debito di primo rango (*senior*) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (*common equity*), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e che non è garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa. Gli investimenti in *quasi-equity* possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino e in alcuni casi convertibile in *equity* o come capitale privilegiato (*preferred equity*).

Art. 2.

Ambito di applicazione e finalità dell'intervento

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020, le modalità di funzionamento del Fondo per il trasferimento tecnologico, stabilendo, in particolare, i criteri, le modalità e le condizioni per la partecipazione del Ministero nel capitale di rischio e di debito delle imprese destinatarie e individua gli ulteriori interventi per il sostegno all'innovazione e al trasferimento tecnologico previsti al comma 2 del medesimo art. 42.

Art. 3.

Soggetto attuatore

1. Gli interventi previsti dal presente decreto sono attuati dal Ministero per il tramite dell'Agenzia, che, per le medesime finalità, si avvale della Fondazione Enea Tech. I rapporti tra i predetti soggetti, i compiti affidati e le modalità di rendicontazione dello svolgimento degli interventi formano oggetto di apposita convenzione tra il Ministero e l'Agenzia, sottoscritta, per presa visione, dalla Fondazione Enea Tech e stipulata ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102.

2. Gli oneri connessi all'attuazione della convenzione di cui al comma 1 e degli interventi di cui all'art. 7 sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 42, comma 4, del decreto-legge n. 34/2020, pari a euro 5.000.000,00 per il 2020, fatti salvi gli ulteriori stanziamenti che potranno essere previsti, per le successive annualità, da disposizioni di legge.

Art. 4.

Risorse

1. Gli interventi del Fondo per il trasferimento tecnologico sono attuati nell'ambito delle disponibilità del medesimo fondo pari, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, a euro 500.000.000,00, fatti salvi eventuali nuovi stanziamenti previsti da disposizioni normative o amministrative e ferma restando la possibilità di destinare alle finalità dei medesimi interventi ulteriori risorse provenienti da altri soggetti pubblici o privati ai sensi dell'art. 6, comma 4.

2. Le risorse di cui all'art. 42, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020 sono versate sul conto corrente n. 0168373 intestato all'Agenzia, acceso presso la Banca d'Italia - sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

Art. 5.

Soggetti beneficiari degli interventi del Fondo per il trasferimento tecnologico

1. Gli interventi del Fondo per il trasferimento tecnologico sono rivolti a sostenere lo sviluppo di tecnologie strategiche per la competitività del Paese attraverso l'investimento in imprese *target* aventi le caratteristiche di cui al presente articolo. Le imprese *target*, in particolare:

a) costituiscono PMI innovative e con elevato potenziale di crescita, non quotate e operanti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento per quelle qualificabili:

i. *start-up* innovative di cui all' art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

ii. PMI innovative di cui all'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33;

iii. *spin off* e *spin out* di università, centri e istituti di ricerca sia pubblici sia privati, parchi scientifici e tecnologici;

b) sono in via di costituzione o costituite da non più di sessanta mesi e si trovano nella fase di avvio dell'attività imprenditoriale e, comunque, in un ambito di intervento pre-commerciale e pre-competitivo;

c) operano o prevedono di operare in ambiti tecnologici di interesse strategico nazionale, con priorità per le tecnologie *healthcare*, l'*information technology*, il settore della *green economy* e il *deep tech* (*additive manufacturing*, nanotecnologie, nuovi materiali, robotica, intelligenza artificiale).

2. Ai fini dell'intervento del Fondo per il trasferimento tecnologico, le imprese di cui al comma 1 devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria né sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie. Le medesime imprese devono, inoltre, rispettare le condizioni di ammissibilità previste dalla specifica disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento, anche in relazione alla condizione di «imprese in difficoltà», come definita all'art. 2, punto 18, del regolamento di esenzione.

3. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:

a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;

b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

Art. 6.

Criteri, modalità e condizioni d'intervento del Fondo per il trasferimento tecnologico

1. Gli investimenti del Fondo per il trasferimento tecnologico possono assumere la forma di interventi in *equity* e *quasi equity*, prestiti convertibili e strumenti finanziari di partecipazione, contratti e *grant* contenenti opzioni convertibili, in funzione delle caratteristiche e delle specifiche esigenze di finanziamento delle imprese *target* e dei progetti da sostenere.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento di esenzione e ai sensi degli articoli 21 o 22 ovvero delle altre disposizioni del predetto regolamento eventualmente applicabili all'operazione di investimento interessata. Gli interventi possono essere attuati, altresì, nel rispetto dei massimali e delle condizioni previste dal regolamento *de minimis* ovvero sulla base degli orientamenti della Commissione europea tempo per tempo vigenti in materia di aiuti di Stato, nonché del Quadro temporaneo COVID-19 e della comunicazione 2014/C198/01.

3. In funzione delle caratteristiche e dell'ambito tecnologico in cui opera l'impresa beneficiaria, il Fondo per il trasferimento tecnologico interviene, per ciascuna impresa, in misura non inferiore a euro 100.000,00 e non superiore a euro 15.000.000,00, nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina agevolativa di volta in volta applicabile.

4. Ferme restando le tipologie di soggetti beneficiari dell'intervento del Fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'art. 5, gli interventi di cui al presente articolo possono esser effettuati dal soggetto attuatore sia in modo autonomo, quale unico investitore, anche aggregando risorse proprie in aggiunta a quelle del Fondo per il trasferimento tecnologico, sia in coordinamento o co-investimento con imprese, fondi istituzionali o privati, organismi e enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonché attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea.
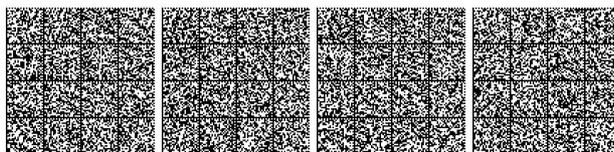
5. Gli interventi di partecipazione effettuati ai sensi del presente articolo possono, a termine, essere valorizzati e trasferiti a operatori di mercato, imprese, altri soggetti pubblici o privati che svolgono attività industriale o commerciale, secondo una logica di mercato e con modalità tali da garantire la massima trasparenza e partecipazione all'operazione, fatti salvi eventuali diritti di prelazione o obbligo di riacquisto da parte dei soci.

Art. 7.

Ulteriori misure di sostegno all'innovazione e al trasferimento tecnologico

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020, l'Agenzia attua, a valere sulle medesime risorse di cui all'art. 3, comma 2, interventi volti a favorire la collaborazione tra soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e *spin-off*, sulla base di progetti di trasferimento tecnologico definiti in conformità agli indirizzi impartiti dal Ministero secondo le modalità individuate dalla convenzione di cui all'art. 3.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono prevedere lo svolgimento di attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché attività di supporto alla crescita delle *start-up* e PMI ad alto potenziale innovativo. Le predette attività possono essere attuate anche attraverso:

a) la promozione e diffusione delle opportunità offerte dal Fondo per il trasferimento tecnologico;

b) la predisposizione di *database* volti a facilitare l'individuazione di imprenditori, ricercatori e altre figure professionali per l'integrazione di competenze in progetti di trasferimento tecnologico;

c) l'allestimento di piattaforme o altri strumenti utili a facilitare la conoscenza dello stato dell'arte dei diritti di proprietà intellettuale negli ambiti tecnologici sostenuti dal Fondo per il trasferimento tecnologico o nelle iniziative di trasferimento tecnologico promosse dalla Fondazione Enea Tech;

d) lo svolgimento di seminari e altre attività di formazione per la creazione di figure professionali nel settore del trasferimento tecnologico e dell'innovazione;

e) la predisposizione di studi e ricerche negli ambiti di interesse dell'innovazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico;

f) altre progettualità volte a favorire il trasferimento tecnologico promosse dal soggetto attuatore in collaborazione con università, enti di ricerca e altre istituzioni o enti competenti nel settore della ricerca e dell'innovazione.

3. Per le finalità di cui al comma 1, gli interventi sono attuati nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ovvero ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni e delle ulteriori vigenti disposizioni nazionali e europee in materia di affidamento dei contratti pubblici ovvero attraverso forme di collaborazione tra amministrazioni pubbliche, anche ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione alle forme più adeguate per la realizzazione dello specifico progetto di trasferimento tecnologico interessato.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Fatto salvo il rispetto delle norme in materia di pubblicità e trasparenza di volta in volta applicabili, l'Agenzia fornisce adeguata diffusione delle informazioni in merito agli interventi di cui al presente decreto, anche attraverso pubblicazione delle indicazioni utili nel proprio sito internet.

2. L'Agenzia, anche per il tramite della Fondazione Enea Tech, provvede agli adempimenti e alle comunicazioni previsti dalla disciplina europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2020

Il Ministro dello sviluppo economico
PATUANELLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 1040

20A07390

DECRETO 11 dicembre 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.M.M. - Cooperativa movimentazione merci - a responsabilità limitata», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2019, n. 178 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 16 gennaio 2020 n. 5/2020 del Tribunale di Genova con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società «C.M.M. - Cooperativa movimentazione merci - a responsabilità limitata»;

Considerato che *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perchè disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 26 novembre 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 delle legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo - Confcooperative - alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 26 novembre 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Giovanni Bogetti;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.M.M - Cooperativa movimentazione merci - a responsabilità limitata» con sede in Genova (codice fiscale 01959940998) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giovanni Bogetti nato a Genova il 24 maggio 1968 (codice fiscale BGTGNN68E24D969X), ivi domiciliato in Vico del Serriglio n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 dicembre 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A07350

DECRETO 16 dicembre 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Alba Chiara - società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Manfredonia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Alba Chiara - società cooperativa a r.l. in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 25.234,00, si riscontrano una massa debitoria di euro 41.418,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -16.184,00, e che tale situazione di insolvenza risulta permanere, ad oggi;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, sulla base dell'omesso versamento di contributi previdenziali e ritenute erariali;

Considerato che in data 6 novembre 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa, come risultante da visura came-

rale, non disponendo la società di posta elettronica certificata, è stata restituita con la dicitura «sconosciuto» e che, quindi, la cooperativa è risultata irreperibile, situazione che risulta immutata ad oggi;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Alba Chiara - società cooperativa a r.l. in liquidazione», con sede in Manfredonia (Foggia), (codice fiscale 03220590719) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Oronzo Dinisi, nato a Mazara del Vallo (Trapani) il 16 luglio 1972 (codice fiscale DNSRNZ72L16F061P) e domiciliato in Foggia, via Vito Raffa n. 13.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 dicembre 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A07349

DECRETO 23 dicembre 2020.

Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera *d)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Patti territoriali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art. 16;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di programmazione negoziata, e in particolare la lettera *d)* recante la definizione di patto territoriale;

Viste le delibere CIPE n. 29 del 21 marzo 1997, n. 127 dell'11 novembre 1998, n. 31 del 17 marzo 2000, n. 69 del 22 giugno 2000, n. 83 del 4 agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni, aventi ad oggetto la «Disciplina della programmazione negoziata»;

Visto il comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica rivolto ad assicurare trasparenza e pubblicità alle modalità e ai criteri relativi alle attività di assistenza tecnica e di istruttoria dei patti territoriali e contratti d'area, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 luglio 1998, n. 175;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 4 agosto 1997, concernente le «Modalità di pagamento da parte della Cassa depositi e prestiti delle somme destinate all'attuazione dei patti territoriali e contratti d'area»;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, ed il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2001 con i quali le competenze relative ai patti territoriali - nell'ambito del più generale trasferimento degli strumenti della programmazione negoziata - sono state trasferite dal Ministero dell'economia e delle finanze (già Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) al Ministero dello sviluppo economico (già Ministero delle attività produttive);

Visto il disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del responsabile unico del contratto d'area e del soggetto responsabile del patto territoriale, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto n. 320/2000;

Vista la delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003, in materia di regionalizzazione dei patti territoriali;

Vista la Convenzione per la gestione *in service* relativa alla regionalizzazione dei patti territoriali stipulata tra il Ministero della attività produttive e la Regione Sicilia in data 24 febbraio 2004;
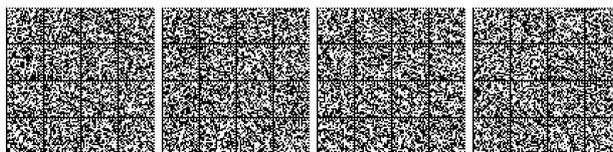
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 151 del 29 giugno 2019;

Visto l'art. 28, comma 1, del suddetto decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, che, per la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'art. 2, comma 203, lettere *d)* e *f)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le imprese beneficiarie presentano dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'ultimazione dell'intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso;

Considerato che, ai sensi del comma 1 del citato art. 28, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sono individuati i contenuti specifici, i termini, le modalità e gli schemi per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive nei limiti del contributo concesso e delle disposizioni di cui all'art. 40, comma 9-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico, per le imprese che non presentano le dichiarazioni sostitutive sopra indicate, accerta, ai sensi del citato art. 28, comma 1, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto, la decadenza dai benefici con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con salvezza degli importi già erogati sulla base dei costi e delle spese sostenute;

Visto che l'art. 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 settembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 253 del 28 ottobre 2019, ha previsto il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del medesimo per la presentazione delle succitate dichiarazioni sostitutive;

Visti i decreti di approvazione dei patti territoriali, i decreti di approvazione degli esiti istruttori ed i successivi decreti di impegno relativi alle imprese di cui all'elenco allegato;

Considerato che le imprese di cui all'Allegato *A)*, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non hanno presentato le dichiarazioni sostitutive sopra indicate;

Considerato che sussistono, pertanto, le condizioni per procedere all'adozione del provvedimento di decadenza nei confronti delle imprese indicate nell'Allegato *A)*;

Presa visione delle visure camerali e tenuto conto della denominazione attuale delle imprese beneficiarie;

Ritenuto che, in applicazione della suddetta disposizione di legge, non si procederà alla notifica del presente provvedimento alle singole imprese, ma che la pubblicità sarà assicurata dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2014, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 11 dicembre 2020 al n. 1005;

Ritenuto pertanto, necessario procedere all'emanazione del presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Decadenza

1. Per le motivazioni riportate in premessa, è disposta la decadenza dai benefici concessi in via provvisoria, ai sensi dell'art. 2, comma 203, lettera *d)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle imprese indicate nell'Allegato *A)*, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con salvezza degli importi già erogati sulla base dei costi e delle spese sostenute, per un importo complessivo di euro 10.868.020,77.

2. Tali risorse, rivenienti dall'applicazione delle procedure di cui al presente decreto, costituiscono risorse residue dei patti territoriali, ai sensi e nei limiti dell'art. 28, comma 3, del decreto-legge n. 34/2019 e sono utilizzate nel rispetto del vincolo di destinazione stabilito dalla predetta disposizione.

Art. 2.

Condizioni di ricorribilità

Avverso il presente provvedimento è possibile: proporre ricorso al competente Tribunale amministrativo regionale o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione se si agisce a tutela di un interesse legittimo; adire la competente autorità giudiziaria ordinaria, se si agisce a tutela di un diritto soggettivo, fatti salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2020

Il direttore generale: BRONZINO

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per gli incentivi alle imprese
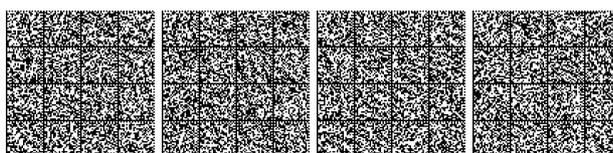
Art. 28 DL 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

Allegato A)

N.	Regioni Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
1	SICILIA	AGRIGENTO	2512 del 30/04/2001	AGENZIA PROG-ECO S.P.A.	MARCHESE RAGONA GIUSEPPE D.I.	MRCGPP73H12B602Y	176.628,26	158.965,43	17.662,83
2	SICILIA	ALTO BELICE CORLEONESE, VALLE DEL TORTO E DEI FEUDI E FASCIA COSTIERA	2559 del 25/07/2001	ALTO BELICE CORLEONESE S.R.L.	STELLINO GIOVANNI D.I.	01586520817	44.105,43	25.962,30	18.143,13
3	SICILIA	DEL TIRRENO	2205 del 26/02/2004	COMUNE DI VENETICO	ESSE F. DI ISGRO' FRANCESCA MARIA	SGRFNC63M48F206H	313.763,20	231.849,16	81.914,04
4	SICILIA	DEL TIRRENO	2205 del 26/02/2004	COMUNE DI VENETICO	MEDITERRANEA COSTRUZIONI S.R.L.	01296990839	2.188.504,82	1.969.654,34	218.850,48
5	SICILIA	DEL TIRRENO	2205 del 26/02/2004	COMUNE DI VENETICO	TECNA DI MERLINO MASSIMO E C.	01886130838	345.011,52	310.510,37	34.501,15
6	SICILIA	DEL TIRRENO	2205 del 26/02/2004	COMUNE DI VENETICO	SAIJA GIACOMO ora TOP CAR DI SAIJA GIACOMO	SJAGCM63L07H519W	501.976,60	451.778,94	50.197,66
7	SICILIA	DEL TIRRENO	2205 del 26/02/2004	COMUNE DI VENETICO	NASTASI PIETRO	NSTPTR51A03F158T	287.412,21	258.670,99	28.741,22
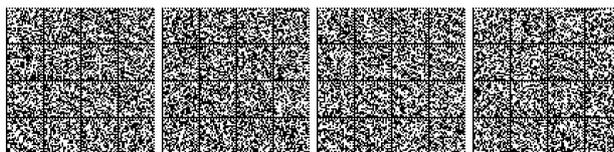
N.	Regioni Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
8	SICILIA	DEL TIRRENO	2205 del 26/02/2004	COMUNE DI VENETICO	SICON - SOC. ITALIANA CONTENITORI S.R.L.	07209460158	58.916,40	53.024,76	5.891,64
9	SICILIA	DEL TIRRENO	2205 del 26/02/2004	COMUNE DI VENETICO	MISITI ROSA	MSTRSO69M51F206J	287.143,23	258.428,91	28.714,32
10	SICILIA	DELLE ACI AGRICOLO	2567 del 03/09/2001	COMUNE DI ACI S. ANTONIO	GIARDINO DELLE ORCHIDEE SOCIETÀ SEMPLICE AZ. AGR. VIVAISTICA	03670900871	590.000,36	531.000,32	59.000,04
11	SICILIA	DELLE ACI AGRICOLO	2567 del 03/09/2001	COMUNE DI ACI S. ANTONIO	AGRINOVA BIO 2000 ASS.PROD.AGR. BIO SOC.COOP.	03640970871	426.076,94	383.469,25	42.607,69
12	SICILIA	ELORO VENDICARI	2576 del 09/10/2001	COMUNE DI ROSOLINI	AZ.AGR. AREA VERDE DI DI MARTINO MARIA D.I.	DMRMRA66R56Z401A	348.799,50	313.919,55	34.879,95
13	SICILIA	ELORO VENDICARI	2576 del 09/10/2001	COMUNE DI ROSOLINI	GUARRASI MARIA D.I.	GRRMRA56T43G211M	184.292,48	165.863,23	18.429,25
14	SICILIA	ELORO VENDICARI	2576 del 09/10/2001	COMUNE DI ROSOLINI	FRONTE GIOVANNI D.I.	01060430897	323.477,61	291.129,85	32.347,76
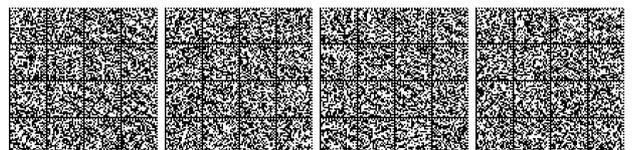
N.	Regioni Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
15	SICILIA	ELORO VENDICARI	2576 del 09/10/2001	COMUNE DI ROSOLINI	AZ.AGR. MORSENTINI S.S.	01306370899	183.781,19	165.403,07	18.378,12
16	SICILIA	ELORO VENDICARI	2576 del 09/10/2001	COMUNE DI ROSOLINI	TUE GIORGIO D.I.	01182350890	146.048,85	131.443,97	14.604,88
17	SICILIA	ELORO VENDICARI	2576 del 09/10/2001	COMUNE DI ROSOLINI	SERGIO GIOVANNI D.I.	SRGGNN52S28G273A	131.892,76	118.703,48	13.189,28
18	SICILIA	ELORO VENDICARI	2576 del 09/10/2001	COMUNE DI ROSOLINI	GENNUSO SALVATORE S.S.	GNNSVT69R18G211D	107.727,74	96.954,96	10.772,78
19	SICILIA	ISOLE EOLIE AGRICOLO	2580 del 17/10/2001	COMUNE DI LIPARI	D'AMICO SALVATORE D.I.	DMCSVT48A26C309G	134.991,50	89.994,33	44.997,17
20	SICILIA	ISOLE EOLIE AGRICOLO	2580 del 17/10/2001	COMUNE DI LIPARI	D'AMICO SALVATORE D.I.	DMCSVT48A26C309G	20.141,82	18.127,64	2.014,18
21	SICILIA	ISOLE EOLIE AGRICOLO	2580 del 17/10/2001	COMUNE DI LIPARI	RANDO SIMONETTA D.I.	RNDSNT64P66E855N	56.164,69	50.548,22	5.616,47
22	SICILIA	ISOLE EOLIE	61 del 20/12/2001	COMUNE DI LIPARI	LA BUSSOLA S.N.C. DI FICARRA GIOVANNI	02067690830	365.651,48	329.086,34	36.565,14
23	SICILIA	ISOLE EOLIE	61 del 20/12/2001	COMUNE DI LIPARI	LA BUSSOLA S.N.C. DI FICARRA GIOVANNI	02067690830	372.881,88	335.593,70	37.288,18
24	SICILIA	ISOLE EOLIE	61 del 20/12/2001	COMUNE DI LIPARI	NATOLI MARIANGELA	NTLMNG77R70F206Q	904.316,03	813.885,22	90.430,81

N.	Regioni Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
25	SICILIA	ISOLE EOLIE	61 del 20/12/2001	COMUNE DI LIPARI	PROGETTO EOLIE S.A.S. DI VIZZARI FRANCESCO ora PROGETTO EOLIE S.A.S. di DELLA GIUFFRE' SRL	02154660837	697.733,27	498.969,81	198.763,46
26	SICILIA	ISOLE EOLIE	61 del 20/12/2001	COMUNE DI LIPARI	EOL.MA.RE. - EOLIANA SERVIZI MARITTIMI S.R.L.	01968010833	1.534.909,90	1.023.273,26	511.636,64
27	SICILIA	ISOLE EOLIE	61 del 20/12/2001	COMUNE DI LIPARI	NATOLI ANTONINO	NTLNNN52P10E606N	477.206,17	429.485,55	47.720,62
28	SICILIA	ISOLE EOLIE	61 del 20/12/2001	COMUNE DI LIPARI	LA ROSA FELICE	LRSFLC35R18E523G	187.990,31	169.191,28	18.799,03
29	SICILIA	ISOLE EOLIE	61 del 20/12/2001	COMUNE DI LIPARI	HAUNER CARLO AZ. AGR. SRL ora S.P.A.	01516680830	375.980,62	337.443,88	38.536,74
30	SICILIA	ISOLE EOLIE	61 del 20/12/2001	COMUNE DI LIPARI	D'AMICO SALVATORE D.I.	DMCSVT48A26C309G	418.330,09	278.886,72	139.443,37
31	SICILIA	ISOLE EOLIE	61 del 20/12/2001	COMUNE DI LIPARI	SOC. IMMOBILIARE EOLIANA DI G.B. SCHIERA E C. S.A.S.	00435510839	941.500,93	847.350,84	94.150,09

N.	Regioni Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
32	SICILIA	ISOLE EOLIE	61 del 20/12/2001	COMUNE DI LIPARI	ALBERGO VILLA DIANA DI HUNZIKER CLELIA	HNZCLL55R69E606B	85.731,85	57.013,20	28.718,65
33	SICILIA	ISOLE EOLIE	61 del 20/12/2001	COMUNE DI LIPARI	UTANO MARIA GRAZIA D.I.	TNUMGR48B60E606P	146.673,76	132.006,39	14.667,37
34	SICILIA	ISOLE EOLIE	61 del 20/12/2001	COMUNE DI LIPARI	NANI BENEDETTO - HOTEL HYCESIA	NNABDT31S12I199V	126.015,48	113.413,93	12.601,55
35	SICILIA	ISOLE EOLIE	61 del 20/12/2001	COMUNE DI LIPARI	ORSA MAGGIORE S.N.C. DI LAZZARO RODOLFO & C.	02046280836	667.262,31	444.841,54	222.420,77
36	SICILIA	ISOLE EOLIE	61 del 20/12/2001	COMUNE DI LIPARI	IMMOBILIARE LIPARI S.R.L	01796180832	379.079,36	341.171,41	37.907,95
37	SICILIA	ISOLE EOLIE	61 del 20/12/2001	COMUNE DI LIPARI	HOTEL MIRAMARE S.N.C. DI COSTA MARIA STELLA & C. ora DI AIAZZI LILIANA & C.	01453270835	199.352,36	99.598,71	99.753,65
38	SICILIA	ISOLE EOLIE	61 del 20/12/2001	COMUNE DI LIPARI	HOTEL VILLA AUGUSTUS DI COSTA AURELIA	CSTRLA38T52E606B	197.286,54	65.772,18	131.514,36

N.	Regioni Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
39	SICILIA	ISOLE EOLIE	61 del 20/12/2001	COMUNE DI LIPARI	AL LAGHETTO DI CATAFFO TEODORO & C. ora LA SALINA S.R.L.	02517500837	557.256,99	501.533,10	55.723,89
40	SICILIA	ISOLE EOLIE	61 del 20/12/2001	COMUNE DI LIPARI	CERVELLERA ROSSANA	CRVRSN78H48F158M	238.086,63	214.277,94	23.808,69
41	SICILIA	ISOLE EOLIE	61 del 20/12/2001	COMUNE DI LIPARI	RUSSO GIOVANNI E BRUNO ANGELA S.N.C. ora FAVORITO ANGELA S.N.C.	02132670833	170.947,23	153.852,51	17.094,72
42	SICILIA	MAGAZZOLO PLATANI AGRICOLO	2517 del 11705/2001	S.MA.P. SOCIETA' PER LO SVILUPPO DEL MAGAZZOLO PLATANI S.P.A.	PALUMBO FILIPPO	01797900840	283.534,84	229.976,82	53.558,02
43	SICILIA	MAGAZZOLO PLATANI AGRICOLO	2517 del 11705/2001	S.MA.P. SOCIETA' PER LO SVILUPPO DEL MAGAZZOLO PLATANI S.P.A.	ASSOCIAZIONE FRATELLI GIORDANO	02138610841	376.497,08	338.847,06	37.650,02
44	SICILIA	MAGAZZOLO PLATANI AGRICOLO	2517 del 11705/2001	S.MA.P. SOCIETA' PER LO SVILUPPO DEL MAGAZZOLO PLATANI S.P.A.	CICCARELLO ANTONINO	02087880841	610.452,05	549.406,85	61.045,20

N.	Regioni Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
45	SICILIA	MAGAZZOLO PLATANI AGRICOLO	2517 del 11705/2001	S.MA.P. SOCIETA' PER LO SVILUPPO DEL MAGAZZOLO PLATANI S.P.A.	SUD CONIGLI S.R.L.	04618540829	827.327,32	649.795,74	177.531,58
46	SICILIA	MAGAZZOLO PLATANI AGRICOLO	2517 del 11705/2001	S.MA.P. SOCIETA' PER LO SVILUPPO DEL MAGAZZOLO PLATANI S.P.A.	PECORARO LUCIANO	04225320821	348.608,41	313.747,57	34.860,84
47	SICILIA	MAGAZZOLO PLATANI AGRICOLO	2517 del 11705/2001	S.MA.P. SOCIETA' PER LO SVILUPPO DEL MAGAZZOLO PLATANI S.P.A.	RIZZICO GIUSEPPE	02100380845	274.238,61	246.814,75	27.423,86
48	SICILIA	MAGAZZOLO PLATANI AGRICOLO	2517 del 11705/2001	S.MA.P. SOCIETA' PER LO SVILUPPO DEL MAGAZZOLO PLATANI S.P.A.	CERERE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA MECCANICA INDUSTRIALE.	00303780845	1.231.749,70	0,00	1.231.749,70
49	SICILIA	MAGAZZOLO PLATANI AGRICOLO	2517 del 11705/2001	S.MA.P. SOCIETA' PER LO SVILUPPO DEL MAGAZZOLO PLATANI S.P.A.	CONSULTING S.C.R.L.	01566610844	684.305,39	615.874,85	68.430,54

N.	Regioni Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
50	SICILIA	MAGAZZOLO PLATANI	2453 del 29/03/2001	S.MA.P. SOCIETA' PER LO SVILUPPO DEL MAGAZZOLO PLATANI S.P.A.	MICROMAX DI GAMBINO D.I.	GMBVCN70C10G999R	363.069,20	181.534,60	181.534,60
51	SICILIA	MAGAZZOLO PLATANI	2453 del 29/03/2001	S.MA.P. SOCIETA' PER LO SVILUPPO DEL MAGAZZOLO PLATANI S.P.A.	M.B. DI MACALUSO GIOACCHINO S.A.S	01948390842	464.294,75	232.147,38	232.147,37
52	SICILIA	MAGAZZOLO PLATANI	2453 del 29/03/2001	S.MA.P. SOCIETA' PER LO SVILUPPO DEL MAGAZZOLO PLATANI S.P.A.	FALEGNAMERIA S. GIUSEPPE IN LIQUIDAZIONE	02052470842	462.228,92	231.114,46	231.114,46
53	SICILIA	PANTELLERIA E ISOLE DEL MEDITERRANEO	2386 del 27/11/2000	SOCIETA' DI SVILUPPO ISOLE DEL MEDITERRANEO SOC. CONSORTILE A .R.L. I.M.E.D.	MIRAMARE VILLAGE S.R.L.	00329270813	2.136.892,07	1.068.032,87	1.068.859,20
54	SICILIA	PROVINCIA DI CALTANISSETTA	2505 del 30/04/2001	CALTANISSETTA AGRICOLTURA & SVILUPPO S.C.P.A.	AZ. AGR. SCARLATA GIUSEPPE D.I.	SCRGPP68D07H792B	96.835,67	87.152,10	9.683,57
55	SICILIA	PROVINCIA DI CALTANISSETTA	2505 del 30/04/2001	CALTANISSETTA AGRICOLTURA & SVILUPPO S.C.P.A.	LO BUE GIUSEPPE D.I.	LBOGPP47R14I644G	387.342,67	193.671,34	193.671,33

N.	Regioni Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
56	SICILIA	PROVINCIA DI CALTANISSETTA	2505 del 30/04/2001	CALTANISSETTA AGRICOLTURA & SVILUPPO S.C.P.A.	CONTI MARIO D.I.	CNTMRA71M06F899B	79.715,12	39.857,56	39.857,56
57	SICILIA	PROVINCIA DI CALTANISSETTA	2505 del 30/04/2001	CALTANISSETTA AGRICOLTURA & SVILUPPO S.C.P.A.	BIOAGRI PALLADIO MISTECI S.R.L.	01303510851	607.353,31	303.676,66	303.676,65
58	SICILIA	PROVINCIA DI CALTANISSETTA	2505 del 30/04/2001	CALTANISSETTA AGRICOLTURA & SVILUPPO S.C.P.A.	ASS. AGRICOLA F.LLI MICCICHE	03594030870	572.492,47	515.243,22	57.249,25
59	SICILIA	PROVINCIA DI CALTANISSETTA	2505 del 30/04/2001	CALTANISSETTA AGRICOLTURA & SVILUPPO S.C.P.A.	ASSOCIAZIONE AGRICOLA IU.LI.GRU	01509100853	174.149,27	156.734,34	17.414,93
60	SICILIA	PROVINCIA DI CALTANISSETTA	2505 del 30/04/2001	CALTANISSETTA AGRICOLTURA & SVILUPPO S.C.P.A.	CUVA MARIA PIA D.I.	CVUMRP65C59B602T	75.376,88	67.839,20	7.537,68
61	SICILIA	PROVINCIA DI SIRACUSA	663 del 18/12/1997	GAL VAL D'ANAPO	FUGALI PAOLO	FGLPLA70A10A522E	77.160,00	52.463,77	24.696,23
62	SICILIA	RAGUSA	2388 del 27/11/2000	SO.SV.I. S.r.l.	C.A.P.O.S SOC. COOP.	00759920887	322.269,11	260.658,00	61.611,11
63	SICILIA	RAGUSA	2388 del 27/11/2000	SO.SV.I. S.r.l.	HERON S.R.L.	01992210342	6.403.549,09	4.802.599,86	1.600.949,23
64	SICILIA	RAGUSA	2388 del 27/11/2000	SO.SV.I. S.r.l.	MEDISOL S.R.L.	01079680888	70.238,14	63.209,73	7.028,41

N.	Regioni Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
65	SICILIA	RAGUSA	2388 del 27/11/2000	SO.SV.I. S.r.l.	MEDITERRANEA MANGIMI S.P.A.	00575810882	485.469,49	323.494,66	161.974,83
66	SICILIA	RAGUSA	2388 del 27/11/2000	SO.SV.I. S.r.l.	SEB SAL S.R.L IN LIQUIDAZIONE.	00874140890	319.170,36	264.406,80	54.763,56
67	SICILIA	SIMETO ETNA AGRICOLO	153 del 22/04/2002	AGENZIA SVILUPPO SIMETO ETNA S.C.P.A.	CONSIGLIO MARIA GIUSI D.I. ora AZIENDA AGRICOLA BIO AGRITURISTICA CORTE ARAGONESE	CNSMGS77D49C351P	173.297,11	155.967,41	17.329,70
68	SICILIA	SIMETO ETNA AGRICOLO	153 del 22/04/2002	AGENZIA SVILUPPO SIMETO ETNA S.C.P.A.	ARTIGIANA CONSERVE DI AMORE FRANCESCO D.I.	MRAFNC68P18C351T	1.066.741,73	960.067,55	106.674,18
69	SICILIA	SIMETO ETNA AGRICOLO	153 del 22/04/2002	AGENZIA SVILUPPO SIMETO ETNA S.C.P.A.	STRANO SALVATORE D.I.	STRSVT69H11C351M	85.525,26	76.972,73	8.552,53
70	SICILIA	SIMETO ETNA AGRICOLO	153 del 22/04/2002	AGENZIA SVILUPPO SIMETO ETNA S.C.P.A.	CONSALVO ORAZIO D.I.	CNSRZO69A20C351W	25.099,81	22.589,83	2.509,98
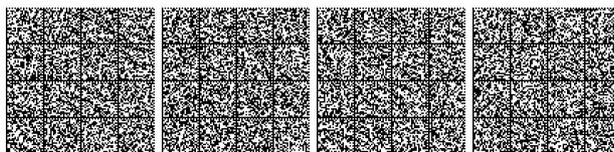
N.	Regioni Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
71	SICILIA	SIMETO ETNA AGRICOLO	153 del 22/04/2002	AGENZIA SVILUPPO SIMETO ETNA S.C.P.A.	VAL. SIME. SRL	03583270875	160.101,64	144.091,48	16.010,16
72	SICILIA	SIMETO ETNA AGRICOLO	153 del 22/04/2002	AGENZIA SVILUPPO SIMETO ETNA S.C.P.A.	MORINA DOMENICA D.I.	MRNDNC62C12G371Y	52.058,86	46.852,97	5.205,89
73	SICILIA	SIMETO ETNA	1063 del 31/05/1999	AGENZIA SVILUPPO SIMETO ETNA S.C.P.A.	CASTELLANO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	03366570871	930.913,56	837.822,21	93.091,35
74	SICILIA	SIMETO ETNA	1063 del 31/05/1999	AGENZIA SVILUPPO SIMETO ETNA S.C.P.A.	SCANDURRA INNOCENZIO & C. S.N.C.	02197090877	144.452,99	130.007,69	14.445,30
75	SICILIA	SIMETO ETNA	1063 del 31/05/1999	AGENZIA SVILUPPO SIMETO ETNA S.C.P.A.	MSP MULTIMEDIA SERVICE PROVIDER S.A.S. DI FERRO C.	03171310877	254.768,19	229.291,37	25.476,82
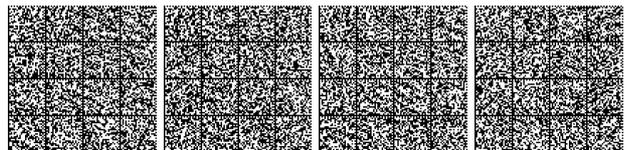
N.	Regioni Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
76	SICILIA	SIMETO ETNA	1063 del 31/05/1999	AGENZIA SVILUPPO SIMETO ETNA S.C.P.A.	BELVERDE DI SCUDERI SALVATORE E C. S.A.S.	04225040874	47.560,00	0,00	47.560,00
77	SICILIA	SIMETO ETNA	1063 del 31/05/1999	AGENZIA SVILUPPO SIMETO ETNA S.C.P.A.	GRIMALDI MANFREDI D.I.	GRMMFR80T15C351X	79.020,00	0,00	79.020,00
78	SICILIA	SIMETO ETNA	1063 del 31/05/1999	AGENZIA SVILUPPO SIMETO ETNA S.C.P.A.	TORTOMASI GIUSEPPE D.I.	TRTGPP26A07C654Z	33.180,00	0,00	33.180,00
79	SICILIA	SIMETO ETNA	1063 del 31/05/1999	AGENZIA SVILUPPO SIMETO ETNA S.C.P.A.	TORTOMASI SANTO GIOVANNI. D.I.	TRTSTG50R29G371R	98.600,00	0,00	98.600,00
80	SICILIA	SIMETO ETNA	1063 del 31/05/1999	AGENZIA SVILUPPO SIMETO ETNA S.C.P.A.	TORTOMASI SALVATORE D.I.	TRTSVT58C16G371Y	78.340,00	0,00	78.340,00
81	SICILIA	SIMETO ETNA	1063 del 31/05/1999	AGENZIA SVILUPPO SIMETO ETNA S.C.P.A.	RAGOLIVE DI GIUFFRIDA G. E C. S.A.S. IN LIQUIDAZIONE	02675260877	100.000,00	0,00	100.000,00

N.	Regioni Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
82	SICILIA	SIMETO ETNA	1063 del 31/05/1999	AGENZIA SVILUPPO SIMETO ETNA S.C.P.A.	MISSION S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	04181690878	100.000,00	0,00	100.000,00
83	SICILIA	SIMETO ETNA	1063 del 31/05/1999	AGENZIA SVILUPPO SIMETO ETNA S.C.P.A.	TORTOMASI SANTO GIOVANNI D.I.	TRTSTG50R29G371R	78.980,00	0,00	78.980,00
84	SICILIA	TERRE DELLA CONTEA	2508 del 30/04/2001	SOCIETA' CONSORTILE "TERRE DELLA CONTEA" S.C. A R.L.	ECOFABER DI SCOLLO C. E RISTUCCIA F. S.S.A.	01204380883	309.357,68	206.238,46	103.119,22
85	SICILIA	TERRE DELLA CONTEA	2508 del 30/04/2001	SOCIETA' CONSORTILE "TERRE DELLA CONTEA" S.C. A R.L.	VERDINDUSTRIA S.R.L.	01050840881	435.373,17	391.835,85	43.537,32
86	SICILIA	TERRE DELLA CONTEA	2508 del 30/04/2001	SOCIETA' CONSORTILE "TERRE DELLA CONTEA" S.C. A R.L.	IBLEALAT SOC. COOP. A R.L.	00833670888	1.133.622,89	1.020.260,60	113.362,29

N.	Regioni Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
87	SICILIA	TERRE DELLA CONTEA	2508 del 30/04/2001	SOCIETA' CONSORTILE "TERRE DELLA CONTEA" S.C. A R.L.	GIUNTA GIUSEPPE	GNTGPP56C03F258B	135.311,71	121.780,53	13.531,18
88	SICILIA	TERRE DELLA CONTEA	2508 del 30/04/2001	SOCIETA' CONSORTILE "TERRE DELLA CONTEA" S.C. A R.L.	SOCIETA SEMPLICE SAN GIUSEPPE DEI SIGNORI GIUNTA	90003020881	243.767,66	124.864,20	118.903,46
89	SICILIA	TINDARI NEBRODI	2511del 30/04/2001	CONSORZIO INTERCOMUNALE PUBBLICI SERVIZI	MONDELLO MICHELE D.I.	MNDMHL38H30I283M	302.127,29	243.774,36	58.352,93
90	SICILIA	TRAPANI NORD	2383 del 27/11/2000	TRAPANI SVILUPPO NORD S.r.l.	GIRASOLE S.R.L.	01546640812	1.279.780,20	1.151.802,18	127.978,02
91	SICILIA	TRAPANI NORD	2383 del 27/11/2000	TRAPANI SVILUPPO NORD S.r.l.	HOTEL MODERNO S.R.L.	01592350811	299.028,54	269.125,69	29.902,85
92	SICILIA	TRAPANI SUD	2384 del 27/11/2000	TRAPANI SVILUPPO SUD S.R.L.	SOCIETÀ TURISTICA ALBERGHIERA S.R.L.	01718410812	1.944.976,68	1.296.821,98	648.154,70

N.	Regioni Patto Territoriale	Denominazione Patto Territoriale	Data DM di approvazione del Patto Territoriale	Ragione Sociale del Soggetto responsabile	Ragione sociale del beneficiario	Codice fiscale/Partita IVA	Contributo concesso EURO	Contributo erogato EURO	Contributo decaduto EURO
93	SICILIA	VAL D'ANAPO	2540 del 23/05/2001	GAL VAL D'ANAPO	AGRICONS CONSORZIO AGRARIO	01305290890	184.891,57	132.471,19	52.420,38
94	SICILIA	VAL D'ANAPO	2540 del 23/05/2001	GAL VAL D'ANAPO	MORELLO ANGELO D.I.	MRLNGL59C26F107O	233.438,52	192.132,00	41.306,52
95	SICILIA	VALLE DEL TORTO E DEI FEUDI	2385 del 27/11/2000	AGENZIA DI PROGRAMAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE ED AMBIENTALE VALLE DEL TORTO E DEI FEUDI S.P.A.	PELLITTERI SALVATORE D.I.	PLLSVT60P20E541D	197.286,54	169.830,00	27.456,54
						Totale	**43.842.971,82**	**32.974.951,05**	**10.868.020,77**

20A07283
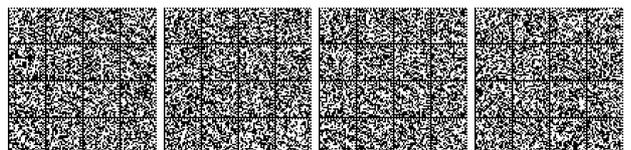
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 22 dicembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Luxturna» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina DG/1344/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'AIFA, in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'AIFA ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»);

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» e, in particolare, l'art. 15, comma 8, let-

tera *b)*, con il quale è stato previsto un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi;

Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 («Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020») e, in particolare, l'art. 1, commi 408-409, con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Vista la determina AIFA n. 84805/2019 del 23 luglio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 2 agosto 2019 relativa al medicinale «Luxturna» (voretigene neparvovec);

Vista la domanda presentata in data 23 dicembre 2018 con la quale l'azienda Novartis Europharm Limited ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Luxturna» (voretigene neparvovec) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 047423013/E;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 3-5 aprile 2019;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella sua seduta del 28-30 settembre - 1° ottobre 2020;

Vista la deliberazione n. 42 dell'11 novembre 2020 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'ulteriore parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 9-11 dicembre 2020;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LUXTURNA (voretigene neparvovec) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: «"Luxturna" è indicato per il trattamento dei pazienti adulti e pediatrici con perdita della vista dovuta a distrofia retinica ereditaria causata da mutazioni bialleliche confermate di RPE65 e che abbiano sufficienti cellule retiniche vitali.»;

confezione: «5 x 10 alla dodicesima genomi vettoriali/ml - concentrato e solvente per soluzione iniettabile - uso sottoretinico - concentrato: flaconcino di polimero di olefina ciclica (coc); solvente: flaconcino di polimero di olefina ciclica (coc) - concentrato: 0,5 ml; solvente: 1,7 ml - 1 flaconcino di concentrato + 2 flaconcini di solvente»;

A.I.C. n. 047423013/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 360.000,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 594.144,00.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Alla specialità medicinale in oggetto si applica un tetto di spesa biennale complessivo sull'*ex factory*, al netto dello sconto negoziato, pari a euro 21,6Mln/ventiquattro mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore della determina che recepisce le condizioni negoziali. In caso di superamento della soglia EXF di 21,6 Mln di euro di fatturato nei ventiquattro mesi, al netto dello sconto negoziato, la società è chiamata al ripiano dello sfondamento attraverso *payback*.

Ai fini della determinazione dell'importo dell'eventuale sfondamento, il calcolo dello stesso verrà determinato sulla base dei consumi ed in base al fatturato (al netto degli eventuali *Payback* del 5% e dell'1,83%, e dei *Payback* effettivamente versati, al momento della verifica dello sfondamento) trasmessi attraverso il flusso della tracciabilità, di cui al decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004, per i canali ospedaliero e diretta e DPC, ed il flusso OSMED, istituito ai sensi della legge n. 448/1998, successivamente modificata dal decreto ministeriale n. 245/2004, per la convenzionata.

È fatto, comunque, obbligo alla parte di fornire semestralmente i dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del tetto e il relativo trend dei consumi nel periodo di vigenza dell'accordo, segnalando, nel caso, eventuali sfondamenti anche prima della scadenza contrattuale.

Ai fini del monitoraggio del tetto di spesa, il periodo di riferimento, per i prodotti già commercializzati, avrà inizio dal mese della pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal mese di inizio dell'effettiva commercializzazione.

In caso di richiesta di rinegoziazione del tetto di spesa che comporti un incremento dell'importo complessivo attribuito alla specialità medicinale e/o molecola, il prezzo di rimborso della stessa (comprensivo dell'eventuale sconto obbligatorio al Servizio sanitario nazionale) dovrà essere rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti valori. I tetti di spesa, ovvero le soglie di fatturato eventualmente fissati, si riferiscono a tutti gli importi comunque a carico del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ad esempio, quelli derivanti dall'applicazione della legge n. 648/96 e dall'estensione delle indicazioni conseguenti a modifiche.

Le condizioni vigenti saranno valide fino all'entrata in vigore delle nuove e l'eventuale sfondamento sarà calcolato riparametrando mensilmente il tetto biennale di 21,6Mln di euro.

Attribuzione del requisito dell'innovazione terapeutica, in relazione all'indicazione terapeutica negoziata «"Luxturna" è indicato per il trattamento dei pazienti adulti e pediatrici con perdita della vista dovuta a distrofia retinica ereditaria causata da mutazioni bialleliche confermate di RPE65 e che abbiano sufficienti cellule retiniche vitali», da cui consegue:

l'inserimento nel fondo per i farmaci innovativi non oncologici;

la non applicazione delle riduzioni temporanee di legge di cui alle determine AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006, derivante dal riconoscimento dell'innovatività;

l'inserimento nei prontuari terapeutici regionali nei termini previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge n. 158/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 189/2012;

l'inserimento nell'elenco dei farmaci innovativi ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, dell'accordo sottoscritto in data 18 novembre 2010 (rep. atti n. 197/CSR) e ai sensi dell'art. 1, commi 400-406, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://servizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte integrante della presente determina. Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio *web-based*, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Luxturna» (voretigene neparvovec) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa (OSP), utilizzabile esclusivamente nei centri individuati dalle regioni e province autonome che rispondano ai criteri minimi stabiliti in RCP e già pubblicati nella determina di classificazione in Cnn, al fine di garantire il corretto utilizzo del prodotto e la mitigazione dei rischi ad esso associati o connessi con la procedura di somministrazione; ciò include la presenza di un team multidisciplinare adeguatamente formato per la gestione clinica del paziente e delle possibili complicanze.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 dicembre 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A07274

DETERMINA 22 dicembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Palynziq» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1345/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'AIFA, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'AIFA, in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubbli-

cazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'AIFA ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»);

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» e, in particolare, l'art. 15, comma 8, lettera *b)*, con il quale è stato previsto un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi;

Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 («Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020») e, in particolare, l'art. 1, commi 408-409, con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Vista la determina AIFA n. 41/2020 del 22 aprile 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 112 del 2 maggio 2020 relativa al medicinale «Palynziq» (pegvaliase);

Vista la domanda presentata in data 1° agosto 2019 con la quale l'azienda Biomarin International Limited ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Palynziq» (pegvaliase) relativamente alle confezioni aventi A.I.C. numeri 047940010/E, 047940022/E, 047940034/E e 047940046/E;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 6-8 novembre 2019;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella sua seduta del 28-30 ottobre 2020;

Vista la deliberazione n. 48 del 15 dicembre 2020 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PALYNZIQ (pegvaliase) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: «"Palynziq" è indicato per il trattamento di pazienti affetti da fenilchetonuria (PKU), di età pari e superiore ai sedici anni, che hanno un controllo inadeguato della fenilalanina ematica (livelli ematici di fenilalanina maggiori di 600 micromol/L) nonostante il trattamento precedente con le opzioni terapeutiche disponibili»;

confezione: «2,5 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,5 ml (5 mg/ml)» 1 siringa preriempita - A.I.C. n. 047940010/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 400,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 660,16;

confezione: «10 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,5 ml (20 mg/ml)» 1 siringa preriempita - A.I.C. n. 047940022/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 400,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 660,16;

confezione: «20 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 1 ml (20 mg/ml)» 1 siringa preriempita - A.I.C. n. 047940034/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 400,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 660,16;

confezione: «20 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro)- 1 ml (20 mg/ml)» 10 siringhe preriempite - A.I.C. n. 047940046/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 4.000,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6.601,60.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Tetto di spesa complessivo sull'*ex factory*: euro 15,5 Mln/ventiquattro mesi. Il contratto si rinnova alle medesime condizioni qualora una delle parti non faccia pervenire all'altra almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del contratto, una proposta di modifica delle condizioni; fino alla conclusione del procedimento resta operativo l'accordo precedente. Ai fini della determinazione dell'importo dell'eventuale sfondamento il calcolo dello stesso verrà determinato sui consumi e in base al fatturato (al netto di eventuale *Payback* del 5% e al lordo del *Payback* dell'1,83%) trasmessi attraverso il flusso della tracciabilità per i canali ospedaliero e diretta e DPC, ed il flusso OSMED per la convenzionata. È fatto, comunque, obbligo alle aziende di fornire semestralmente i dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del tetto e il relativo trend dei consumi nel periodo considerato, segnalando, nel caso, eventuali sfondamenti anche prima della scadenza contrattuale. Ai fini del monitoraggio del tetto di spesa, il periodo di riferimento, per i prodotti già commercializzati avrà inizio dal mese della pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal mese di inizio dell'effettiva commercializzazione. In caso di richiesta di rinegoziazione del tetto di spesa che comporti un incremento dell'importo complessivo attribuito alla specialità medicinale e/o molecola, il prezzo di rimborso della stessa (comprensivo dell'eventuale sconto obbligatorio al Servizio sanitario nazionale) dovrà essere rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti valori. I tetti di spesa, ovvero le soglie di fatturato eventualmente fissati, si riferiscono a tutti gli importi comunque a carico del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ad esempio, quelli derivanti dall'applicazione della legge n. 648/96 e dall'estensione delle indicazioni conseguenti a modifiche delle note AIFA;

Attribuzione del requisito dell'innovazione terapeutica condizionata, in relazione all'indicazione terapeutica negoziata, da cui consegue:

l'inserimento nei prontuari terapeutici regionali nei termini previsti dalla normativa vigente (capo III, art. 10, comma 2, legge 8 novembre 2012, n. 189)

l'inserimento nell'elenco dei farmaci innovativi ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, dell'accordo sottoscritto in data 18 novembre 2010 (rep. atti n. 197/CSR).

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Palynziq» (pegvaliase) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: centri di riferimento indicati dalle regioni per la cura della malattie rare (RRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 dicembre 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A07275

DETERMINA 22 dicembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Teicoplanina Bradex» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1346/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze:

«Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «sInterventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina n. 744/2020 del 10 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020 con la quale la società *Bradex Commercial and Industrial Pharmaceutical Products Societe Anonyme* ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale TEICOPLANINA BRADEX e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

Vista la domanda presentata in data 2 luglio 2020 con la quale la società *Bradex Commercial and Industrial Pharmaceutical Products Societe Anonyme* ha chiesto la riclassificazione del medicinale «Teicoplanina Bradex» dalla classe C(nn) alla classe A relativamente alle confezioni aventi A.I.C. nn. 048352013 e 048352037 nonché dalla classe C(nn) alla classe H relativamente alle confezioni aventi A.I.C. nn. 048352052 e 048352076;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 16 settembre 2020;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 28 settembre 2020;

Vista la deliberazione n. 42 dell'11 novembre 2020 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TEICOPLANINA BRADEX nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«200 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile/per infusione o per soluzione orale» 1 flaconcino in vetro da 200 mg di polvere + 1 fiala in vetro da 3 ml di solvente - A.I.C. n. 048352013 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 18,44;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 34,58;

nota AIFA: 56;

«200 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile/per infusione o per soluzione orale» 1 flaconcino in vetro da 200 mg di polvere + 1 fiala in pp da 3 ml di solvente - A.I.C. n. 048352037 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 18,44;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 34,58;

nota AIFA: 56;

«400 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile/per infusione o per soluzione orale» 1 flaconcino in vetro da 400 mg di polvere + 1 fiala in vetro da 3 ml di solvente - A.I.C. n. 048352052 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 36,96;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 61,00;

«400 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile/per infusione o per soluzione orale» 1 flaconcino in vetro da 400 mg di polvere + 1 fiala in pp da 3 ml di solvente - A.I.C. n. 048352076 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 36,96;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 61,00.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Teicoplanina Bradex» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Teicoplanina Bradex» relativamente alle confezioni aventi A.I.C. numeri 048352013 e 048352037 è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Teicoplanina Bradex» relativamente alle confezioni aventi A.I.C. numeri 048352052 e 048352076 è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - infettivologo (RNRL).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 22 dicembre 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A07276

DETERMINA 22 dicembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Dorzocobbe» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1347/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina n. 739/2020 del 10 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 184 del 23 luglio 2020 con la quale la società Sandoz S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dorzocobbe» (dorzolamide e timololo) e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn);

Vista la domanda presentata in data 7 agosto 2020 con la quale la società Sandoz S.p.a. ha chiesto la riclassificazione del medicinale «Dorzocobbe» (dorzolamide e timololo) dalla classe C(nn) alla classe A relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 047051014, nonché dalla classe C(nn) alla classe C relativamente alle confezioni aventi A.I.C. numeri 047051026 e 047051038;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 19 settembre 2020;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 28 settembre 2020;

Vista la deliberazione n. 42 dell'11 novembre 2020 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su
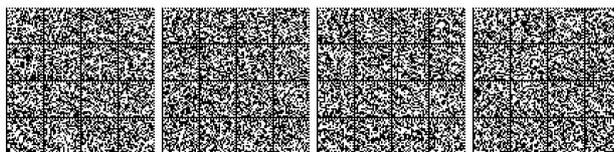
proposta del direttore generale concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DORZOCOBBE (dorzolamide e timololo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in MDPE da 5 ml con contagocce - A.I.C. n. 047051014 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,27. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8,01;

«20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 3 flacone in MDPE da 5 ml con contagocce - A.I.C. n. 047051026 (in base 10). Classe di rimborsabilità: C;

«20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 6 flacone in MDPE da 5 ml con contagocce - A.I.C. n. 047051038 (in base 10). Classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Dorzocobbe» (dorzolamide e timololo) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Dorzocobbe» (dorzolamide e timololo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 22 dicembre 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A07277

DETERMINA 22 dicembre 2020.

Attività di rimborso alle regioni, per il ripiano tramite *pay-back* del medicinale per uso umano «Alendros». (Determina n. DG/1350/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze («Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»), così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con

il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze («Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»);

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, in particolare il capo V (Procedura di mutuo riconoscimento e procedura decentrata);

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 73 del 28 marzo 2001, recante «Individuazione dei criteri per la contrattazione del prezzo dei farmaci»;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)»), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 novembre 2004, n. 259 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 7 luglio 2006, n. 156 («Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»);

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 29 settembre 2006, n. 227 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»);

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone che «entro il 30 settembre 2015, l'AIFA conclude le procedure di rinegoziazione con le aziende farmaceutiche volte alla riduzione del prezzo di rimborso dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale [...]»;

Vista la determina AIFA n. 1267/2015 del 6 ottobre 2015, concernente «Rinegoziazione del prezzi di rimborso dei medicinali per uso umano a carico del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito di raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili» e, in particolare, il suo allegato C contenente l'elenco delle specialità medicinali per le quali i titolari di A.I.C. corrispondono un rimborso alle regioni, nelle modalità già consentite del *pay-back*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 234 dell'8 ottobre 2015;

Vista la determina AIFA n. 1525/2015 del 24 novembre 2015, recante «Procedura di *pay-back* (art. 9-*ter*, commi 10, lettera *b)* e 11 del decreto-legge n. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2015) - Anni 2015-2016-2017», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 282 del 3 dicembre 2015;

Visto l'accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, tra l'AIFA e la Abiogen Pharma S.p.a. con cui è stato con-

cordato che il risparmio di spesa per il Servizio sanitario nazionale previsto sarebbe stato conseguito attraverso la corresponsione da parte dell'azienda di un rimborso alle regioni, effettuato secondo le modalità del *pay-back*, sino a concorrenza dell'ammontare della riduzione, secondo gli importi ivi previsti;
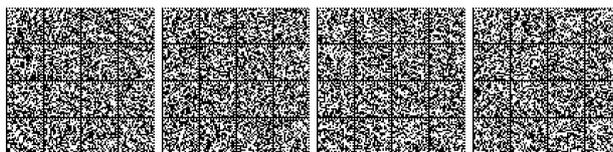
Tenuto conto che, a seguito dell'approssimarsi della scadenza dell'accordo negoziale in questione, l'AIFA ha ritenuto necessario definire le condizioni negoziali applicabili ai medicinali oggetto del suddetto a partire dal 1° gennaio 2018;

Visto il procedimento avviato d'ufficio nei confronti della società Abiogen Pharma S.p.a., in data 22 dicembre 2017, volto alla verifica della volontà aziendale di confermare le condizioni negoziali previste nell'accordo negoziale sottoscritto ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, o di procedere, in via alternativa, per una rinegoziazione dello stesso ai sensi della deliberazione CIPE n. 3 del 1° febbraio 2001;

Vista la disponibilità manifestata dalla Abiogen Pharma S.p.a. a ridefinire con AIFA tale accordo e, conseguentemente, la proposta negoziale pervenuta dalla stessa per il biennio 2018-2019;

Vista la corrispondenza intercorsa tra l'AIFA e la società;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, espresso in merito a tale proposta nella sua seduta del 24-26 settembre 2019;

Visto l'esito della procedura negoziale raggiunto dall'AIFA e dalla società Abiogen Pharma S.p.a., in contraddittorio tra loro, in ordine ad una rinegoziazione delle condizioni negoziali con riferimento al medicinale «Alendros» (acido alendronico sale sodico triidrato) per il biennio 2018-2019;

Vista la deliberazione n. 9 del 26 marzo 2020 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Vista la determina n. DG 679/2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 9 luglio 2020, concernente la rinegoziazione di accordi stipulati ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 158/2012 e dell'art. 48, comma 33-*bis*, del decreto-legge n. 269/2003 relativamente alla specialità medicinale «Alendros» (acido alendronico sale sodico triidrato);

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Ripiano tramite pay-back

Sono oggetto di conguaglio per l'anno 2019 le confezioni sotto indicate del medicinale ALENDROS (acido alendronico sale sodico triidrato):

confezione: «70 mg compresse» 4 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 029051075 (in base 10); classe di rimborsabilità: «A»; nota AIFA 79.

L'attuazione della fase di conguaglio prevista nel periodo ottobre-dicembre 2019, relativo alla rinegoziazione delle condizioni dell'accordo negoziale *ex* art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 158/2012 per le specialità medicinali sopra elencate viene concordata nel rimborso alle regioni da parte della società Abiogen Pharma S.p.a. di un importo a titolo di *pay-back* come indicato nell'allegato 1 alla presente determina, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, pari ad euro 162.021,92.

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in un'unica *tranche* entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina, utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del *pay-back* 1,83% 1° semestre 2019 - alle regioni», specificando nella causale: «Somme dovute per il pagamento tramite *pay-back* per la specialità medicinale "Alendros" - determina AIFA n. 1350/2020».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura e altre condizioni negoziali

Restano ferme la classificazione ai fini della fornitura e tutte le altre condizioni negoziali di cui alle determine autorizzative e classificatorie delle confezioni sopra citate.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 22 dicembre 2020

Il direttore generale: MAGRINI

ALLEGATO *1*
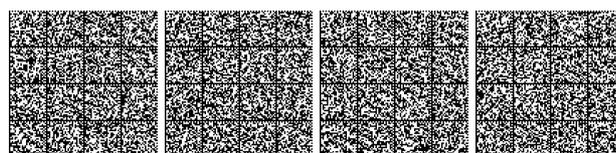
RIPARTIZIONE REGIONALE PAYBACK 2019
(CONGUAGLIO OTTOBRE – DICEMBRE 2019)
Societa': ABIOGEN PHARMA S.P.A.
Specialità medicinale: ALENDROS

	CONGUAGLIO PAYBACK 2019
ABRUZZO	€ 3.053,30
BASILICATA	€ 1.764,09
CALABRIA	€ 3.827,86
CAMPANIA	€ 11.951,16
EMILIA ROMAGNA	€ 15.456,84
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 3.656,91
LAZIO	€ 16.234,04
LIGURIA	€ 4.908,91
LOMBARDIA	€ 23.060,78
MARCHE	€ 5.122,30
MOLISE	€ 350,94
PA BOLZANO	€ 574,78
PA TRENTO	€ 904,87
PIEMONTE	€ 8.994,09
PUGLIA	€ 14.391,49
SARDEGNA	€ 5.059,54
SICILIA	€ 12.535,87
TOSCANA	€ 10.988,30
UMBRIA	€ 3.179,86
VALLE D'AOSTA	€ 190,90
VENETO	€ 15.815,10
ITALIA	**€ 162.021,92**
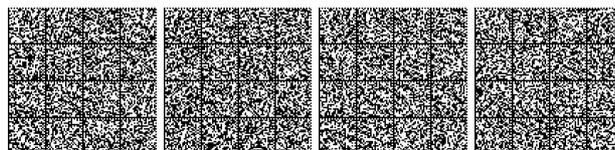
20A07278

DETERMINA 22 dicembre 2020.

Attività di rimborso alle regioni, per il ripiano tramite pay-back dei medicinali per uso umano «Cipralex, Elopram, Seropram, Entact». (Determina n. DG/1351/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze («Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»), così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze («Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»);

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, in particolare il capo V (Procedura di mutuo riconoscimento e procedura decentrata);

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 73 del 28 marzo 2001, recante «Individuazione dei criteri per la contrattazione del prezzo dei farmaci»;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*»), pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 novembre 2004, n. 259 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale del 7 luglio 2006, n. 156 («Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006»);

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale del 29 settembre 2006, n. 227 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»);

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone che «entro il 30 settembre 2015, l'AIFA conclude le procedure di rinegoziazione con le aziende farmaceutiche volte alla riduzione del prezzo di rimborso dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale […]»;

Vista la determina AIFA n. 1267/2015 del 6 ottobre 2015, concernente «Rinegoziazione del prezzi di rimborso dei medicinali per uso umano a carico del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito di raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili» e, in particolare, il suo allegato C contenente l'elenco delle specialità medicinali per le quali i titolari di A.I.C. corrispondono un rimborso alle Regioni, nelle modalità già consentite del *pay-back*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 234 dell'8 ottobre 2015;

Vista la determina AIFA n. 1525/2015 del 24 novembre 2015, recante «Procedura di *pay-back* (art. 9-*ter*, commi 10, lettera *b)* e 11 del decreto-legge n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2015) - anni 2015-2016-2017», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 282 del 3 dicembre 2015;

Visto l'accordo negoziale stipulato ai sensi dell'11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, tra l'AIFA, la H. Lundbeck A/S e la Lundbeck Italia S.p.a., quest'ultima in proprio e quale rappresentante locale della H. Lundbeck A/S, giusta procura speciale *ad actum* conferita al legale rappresentante della Lundbeck Italia S.p.a., con cui è stato concordato che il risparmio di spesa per il Servizio sanitario nazionale previsto sarebbe stato conseguito attraverso la corresponsione da parte dell'azienda di un rimborso alle regioni, effettuato secondo le modalità del *pay-back*, sino a concorrenza dell'ammontare della riduzione, secondo gli importi ivi previsti;

Tenuto conto che, a seguito dell'accordo negoziale in questione, l'AIFA ha ritenuto necessario definire le condizioni negoziali applicabili ai medicinali oggetto del suddetto a partire dal 1° gennaio 2018;

Visto il procedimento avviato d'ufficio nei confronti della società dalla H. Lundbeck A/S e dalla Lundbeck Italia S.p.a, in data 22 dicembre 2017, volto alla verifica della volontà aziendale di confermare le condizioni negoziali previste nell'accordo negoziale sottoscritto ai sensi dell'11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, o di procedere, in via alternativa, per una rinegoziazione dello stesso ai sensi della deliberazione CIPE n. 3 del 1° febbraio 2001;

Vista la disponibilità manifestata dalla H. Lundbeck A/S e dalla Lundbeck Italia S.p.a. a ridefinire con AIFA tale accordo e, conseguentemente, la proposta negoziale pervenuta dalla stessa;

Vista la corrispondenza intercorsa tra l'AIFA e le società;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, espresso in merito a tale proposta nella sua seduta del 24-26 settembre 2019;

Visto l'esito della procedura negoziale raggiunto dall'AIFA e dalle società H. Lundbeck A/S e Lundbeck Italia S.p.a., in contraddittorio tra loro, in ordine ad una rinegoziazione delle condizioni negoziali con riferimento ai medicinali «Cipralex» (escitalopram ossalato - A.I.C. nn. 035767250 e 035767654) ed «Entact» (escitalopram ossalato - A.I.C. nn. 035768252 e 035768656), di titolarità della società H. Lundbeck A/S, nonché dei medicinali «Elopram» (citalopram cloridrato - A.I.C. nn. 028681017, 028681029 e 028681056) e «Seropram» (citalopram bromidrato - A.I.C. nn. 028759013, 028759025 e 028759049), di titolarità della società Lundbeck Italia S.p.a.;

Vista la deliberazione n. 14 del 16 aprile 2020 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Vista la determina n. DG 862/2020 del 7 agosto 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 27 agosto 2020, concernente la rinegoziazione di accordi stipulati ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 158/2012 e dell'art. 48, comma 33-*bis*, del decreto-legge n. 269/2003 relativamente alle specialità medicinali «Cipralex» (escitalopram ossalato), «Entact» (escitalopram ossalato), «Elopram» (citalopram cloridrato) e «Seropram» (citalopram bromidrato);

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Ripiano tramite pay-back

Sono oggetto di conguaglio per l'anno 2019 le confezioni sotto indicate dei medicinali:

relativamente alle confezioni sotto indicate del medicinale CIPRALEX (escitalopram ossalato):

confezione: «10 mg compresse» 28 compresse rivestite con film in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al bianco - A.I.C. n. 035767250 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A;
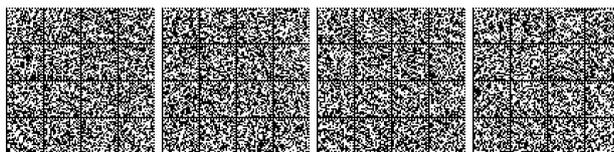
confezione: «20 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone di vetro da 15 ml con contagocce - A.I.C. n. 035767654 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A.

Relativamente alle confezioni sotto indicate del medicinale ENTACT (escitalopram ossalato):

confezione: «10 mg compresse» 28 compresse rivestite con film in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al bianco - A.I.C. n. 035768252 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A;

confezione: «20 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone di vetro da 15 ml con contagocce - A.I.C. n. 035768656 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A.

Relativamente alle confezioni sotto indicate del medicinale ELOPRAM (citalopram cloridrato):

confezione: «20 mg compresse» 28 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 028681017 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A;

confezione: «40 mg compresse» 14 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 028681029 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A;

confezione: «40 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone di vetro da 15 ml - A.I.C. n. 028681056 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A.

Relativamente alle confezioni sotto indicate del medicinale SEROPRAM (citalopram bromidrato):

confezione: «20 mg compresse» 28 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 028759013 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A;

confezione: «40 mg compresse» 14 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 028759025 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A;

confezione: «40 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone di vetro da 15 ml - A.I.C. n. 028759049 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A.

L'attuazione della fase di conguaglio prevista nel periodo ottobre – dicembre 2019, relativo alla rinegoziazione delle condizioni dell'accordo negoziale ex art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 158/2012 per le specialità medicinali sopra elencate viene concordata nel rimborso alle regioni da parte delle società H. Lundbeck A/S e Lundbeck Italia S.p.a. di un importo a titolo di *pay-back* come indicato nell'allegato 1 alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, pari ad euro 429.968,01 (quattrocentoventinovenovecentosessantotto/01).

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in un'unica tranche, entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determinazione. I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del *pay-back* 1,83% 1° semestre 2019 - alle Regioni», specificando comunque nella causale: «Somme dovute per il pagamento tramite *pay-back* per le specialità medicinali «Cipralex», «Entact», «Elopram» e «Seropram» - determina AIFA n. 1351/2020».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura e altre condizioni negoziali

Restano ferme la classificazione ai fini della fornitura e tutte le altre condizioni negoziali di cui alle determinazioni autorizzative e classificatorie delle confezioni sopra citate.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 22 dicembre 2020

Il direttore generale: MAGRINI

ALLEGATO *1*

RIPARTIZIONE REGIONALE PAYBACK 2019
(CONGUAGLIO OTTOBRE – DICEMBRE 2019)
Societa': H. LUNDBECK A/S e LUNDBECK ITALIA S.P.A.
Specialità medicinale: CIPRALEX, ENTACT, ELOPRAM E SEROPRAM

	CONGUAGLIO PAYBACK 2019
ABRUZZO	€ 10.825,68
BASILICATA	€ 4.143,35
CALABRIA	€ 13.428,50
CAMPANIA	€ 55.633,38
EMILIA ROMAGNA	€ 25.187,33
FRIULI-VENEZIA GIULIA	€ 7.177,74
LAZIO	€ 48.976,88
LIGURIA	€ 14.180,17
LOMBARDIA	€ 52.173,44
MARCHE	€ 14.141,05
MOLISE	€ 2.580,61
PA BOLZANO	€ 3.845,91
PA TRENTO	€ 3.147,64
PIEMONTE	€ 31.207,15
PUGLIA	€ 26.796,48
SARDEGNA	€ 16.085,21
SICILIA	€ 35.011,67
TOSCANA	€ 29.371,70
UMBRIA	€ 8.258,87
VALLE D'AOSTA	€ 730,77
VENETO	€ 27.064,48
ITALIA	**€ 429.968,01**

20A07279

DETERMINA 22 dicembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Amsadina», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1352/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina n. 463/2016 del 9 marzo 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 2016, con la quale la società Nordmedica A/S è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Amsadina» (amsacrina) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 2 agosto 2019 con la quale la società Nordmedica A/S ha chiesto la riclassificazione del medicinale «Amsadina» (amsacrina), relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 043245012;

Vista la determina AAM/PPA n. 730/2020 del 1° dicembre 2020 relativa al cambio di titolarità da Nordmedica A/S a Eurocept International B.V.;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 4-6 dicembre 2019;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 28-30 settembre 2020 e 1° ottobre 2020;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale AMSADINA (amsacrina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «75 mg/1,5 ml concentrato e solvente per concentrato per soluzione per infusione» 6 flaconcini in vetro di concentrato + 6 flaconcini in vetro di solvente - A.I.C. n. 043245012 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Amsadina» (amsacrina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Uso riservato agli ospedali, alle cliniche e alle case di cura. Vietata la vendita al pubblico (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 22 dicembre 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A07325

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ecuhead»

Estratto determina n. 1360/2020 del 22 dicembre 2020

Medicinale: ECUHEAD.

Titolare A.I.C.: Tillomed Italia S.r.l.

Confezione: «5 mg compresse orodispersibili» 18 compresse in blister pap/pet/al-opa/al/pvc - A.I.C. n. 045002084.

Forma farmaceutica: compressa orodispersibile.

Composizione:

principio attivo: rizatriptan.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ecuhead» (rizatriptan) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A07326

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fulvestrant Dr. Reddy's»

Estratto determina n. 1361/2020 del 22 dicembre 2020

Medicinale: FULVESTRANT DR. REDDY'S.

Titolare A.I.C.: Dr. Reddy's S.r.l.

Confezione: «250 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 4 siringhe preriempite + 4 aghi - A.I.C. n. 045435043.

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile in siringa preriempita.

Composizione:

principio attivo: fulvestrant.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fulvestrant Dr. Reddy's (fulvestrant) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o specialista - oncologo (RNRL).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 5, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A07327

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fulvestrant Dr. Reddy's»

Estratto determina n. 1362/2020 del 22 dicembre 2020

Medicinale: FULVESTRANT DR. REDDY'S.

Titolare A.I.C.: Dr. Reddy's S.r.l.

Confezione: «250 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita», 6 siringhe preriempite + 6 aghi - A.I.C. n. 045435031.

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile in siringa preriempita.

Composizione:

principio attivo: fulvestrant.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fulvestrant Dr. Reddy's» (fulvestrant) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o specialista - oncologo (RNRL).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 5, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A07328

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Doc»

Estratto determina n. 1363/2020 del 22 dicembre 2020

Medicinale: PANTOPRAZOLO DOC.

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l.

Confezioni:

«20 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in blister ALU-ALU - A.I.C. n. 043720073 (in base 10);

«40 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in blister ALU-ALU - A.I.C. n. 043720085 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa gastroresistente.

Composizione: principio attivo: pantoprazolo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pantoprazolo Doc» (pantoprazolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A07329

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pregabalin Tillomed»

Estratto determina n. 1364/2020 del 22 dicembre 2020

Medicinale: PREGABALIN TILLOMED.

Titolare A.I.C.: Tillomed Italia S.r.l.

Confezioni:

«25 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 045593302 (in base 10);

«25 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 045593314 (in base 10);

«25 mg capsule rigide» 84 capsule in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 045593326 (in base 10);

«25 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 045593338 (in base 10);

«50 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 045593340 (in base 10);

«50 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 045593353 (in base 10);

«50 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 045593365 (in base 10);

«50 mg capsule rigide» 84 capsule in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 045593377 (in base 10);

«50 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 045593389 (in base 10);

«75 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 045593391 (in base 10);

«75 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 045593403 (in base 10);

«75 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 045593415 (in base 10);

«100 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 045593427 (in base 10);

«100 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 045593439 (in base 10);

«100 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 045593441 (in base 10);

«100 mg capsule rigide» 84 capsule in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 045593454 (in base 10);

«100 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 045593466 (in base 10);

«150 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 045593478 (in base 10);

«150 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 045593480 (in base 10);

«150 mg capsule rigide» 84 capsule in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 045593492 (in base 10);

«150 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 045593504 (in base 10);

«300 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 045593516 (in base 10);

«300 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 045593542 (in base 10);

«300 mg capsule rigide» 84 capsule in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 045593530 (in base 10);

«300 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 045593542 (in base 10).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Composizione:

principio attivo: pregabalin.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pregabalin Tillomed» (pregabalin) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A07330

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pregabalin Tillomed»

Estratto determina n. 1365/2020 del 22 dicembre 2020

Medicinale: PREGABALIN TILLOMED.

Titolare A.I.C.: Tillomed Italia S.r.l.

Confezioni:

«25 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/ACLAR - A.I.C. n. 045593264 (in base 10);

«50 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/ACLAR - A.I.C. n. 045593276 (in base 10);

«50 mg capsule rigide» 42 capsule in blister PVC/ACLAR - A.I.C. n. 045593288 (in base 10);

«75 mg capsule rigide» 70 capsule in blister PVC/ACLAR - A.I.C. n. 045593290 (in base 10).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Composizione:

principio attivo: pregabalin.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pregabalin Tillomed» (pregabalin) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A07331

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rabeprazolo Doc Generici»

Estratto determina n. 1366/2020 del 22 dicembre 2020

Medicinale: RABEPRAZOLO DOC GENERICI.

Titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l.

Confezione:

«10 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in blister AL-OPA-PVC/AL - A.I.C. n. 040681052;

«20 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in blister AL-OPA-PVC/AL - A.I.C. n. 040681064.

Forma farmaceutica: compressa gastroresistente.

Composizione:

principio attivo: rabeprazolo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rabeprazolo DOC Generici» (rabeprazolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana

e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A07332

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pioglitazone e Metformina Doc».

Con la determina n. aRM - 248/2020 - 898 del 3 dicembre 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Doc Generici Srl, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: PIOGLITAZONE E METFORMINA DOC

confezione: 045504014

descrizione: «15 mg/850 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PA/AL/PVC-AL

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A07333

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Zoledronico Mylan Generics».

Con la determina n. aRM - 251/2020 - 2322 del 16 dicembre 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Mylan S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ACIDO ZOLEDRONICO MYLAN GENERICS

confezione: 042354035

descrizione: «5 mg/100 ml soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 100 ml

confezione: 042354023

descrizione: «5 mg/100 ml soluzione per infusione» 4 flaconcini in vetro da 100 ml

confezione: 042354011

descrizione: «5 mg/100 ml soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 100 ml

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A07334

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 gennaio 2021, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Modifica e semplificazione del sistema di formazione iniziale e accesso nei ruoli del personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado per garantire la valorizzazione sociale e culturale della professione»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso l'Avv. Graziangela Berloco in Via Giacomo Tritto n. 5, Altamura (BA); email avv.graziangela@gmail.com

21A00102

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica Lamarmora della società A2A Calore & Servizi S.r.l., in Brescia.

Si rende noto che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC-MIN-0000267 del 18 dicembre 2020, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 142 del 14 maggio 2014, alla società A2A Calore & Servizi S.r.l., identificata dal codice fiscale 10421210153, con sede legale in via Lamarmora n. 230 - 25124 Brescia, per l'esercizio dell'installazione della società A2A Calore & Servizi S.r.l., sita nel Comune di Brescia, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero agli indirizzi www.minambiente.it e https://va.minambiente.it/it-IT

20A07393

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.».

Il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 279 del 9 novembre 2020, è stato abrogato dall'art. 1, comma 2 della legge 18 dicembre 2020, n. 176, riguardante la: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.».

Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.».

21A00074
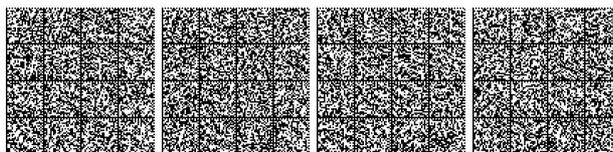
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 27/VICDA adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV), in data 28 maggio 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0014310/VET-L-95 del 22 dicembre 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 27/VICDA adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAV in data 28 maggio 2020, concernente la determinazione della tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi, di cui all'art. 47 del regolamento di attuazione dello statuto, da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni, per l'anno 2021.

20A07280

Approvazione della delibera n. 265/2020 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG), in data 29 settembre 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0014065/GEO-L-170 del 17 dicembre 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 265/2020 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa geometri in data 29 settembre 2020, concernente l'aggiornamento della tabella dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo di cui all'art. 33, comma 2, del regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari, da applicarsi con decorrenza 1° gennaio 2021.

20A07281

Approvazione della delibera n. 273/20/DI adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 8 settembre 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0014307/COM-L-187 del 22 dicembre 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 273/20/DI adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa dei dottori commercialisti in data 8 settembre 2020, concernente la rivalutazione degli importi relativi ai contributi e alle prestazioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 11, 26, 27, 34, 35, 43, 45, 48 e 51 del regolamento unitario, per l'anno 2021.

20A07282

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Avviso relativo al decreto 29 ottobre 2020, concernente l'introduzione di aiuti per la valorizzazione del trasporto di merci per vie navigabili interne e vie fluvio-marittime ai fini del miglioramento ambientale e dello sviluppo di forme più sostenibili di trasporto di merci.

Si comunica che nel sito MIT - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, alla pagina «Amministrazione Trasparente» sotto la voce «Sovvenzioni, contributi, sussidi vantaggi economici» e nel sito internet del soggetto gestore RAM Spa Logistica, infrastrutture e trasporti: www.ramspa.it alla pagina «incentivi intermodalità» è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 ottobre 2020 recante «interventi per la valorizzazione del trasporto di merci per vie navigabili interne e vie fluvio-marittime ai fini del miglioramento ambientale e dello sviluppo di forme più sostenibili di trasporto di merci».

20A07351

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo alla determina n. 142618/2020 del 16 dicembre 2020 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Inserimento del medicinale "Valaciclovir" (originatore o biosimilare) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per la prevenzione dell'infezione fetale e il trattamento della malattia fetale da *citomegalovirus*.». (Determina pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 322 del 30 dicembre 2020).

Nel titolo della determina citata in epigrafe, riportato nel sommario nonché alla pagina 38, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Inserimento del medicinale "Valaciclovir" (*originatore o biosimilare*) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per la prevenzione dell'infezione fetale e il trattamento della malattia fetale da *citomegalovirus*.», leggasi: «Inserimento del medicinale "Valaciclovir" nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per la prevenzione dell'infezione fetale e il trattamento della malattia fetale da *citomegalovirus*.».

21A00071
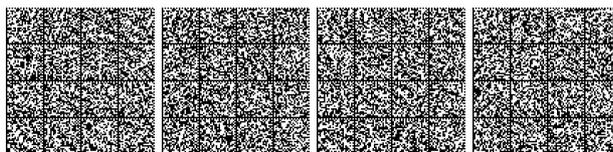
Avviso relativo alla determina n. 142638/2020 del 16 dicembre 2020 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Modifica dell'inserimento del medicinale "Natalizumab" (originatore o biosimilare) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento della sclerosi multipla negli adolescenti di età compresa fra i dodici e i diciotto anni (Allegato 4).». (Determina pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 322 del 30 dicembre 2020).

Nel titolo della determina citata in epigrafe, riportato nel sommario nonché alla pagina 42, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto : «Modifica dell'inserimento del medicinale "Natalizumab" (*originatore o biosimilare*) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento della sclerosi multipla negli adolescenti di età compresa fra i dodici e i diciotto anni (Allegato 4).», leggasi: «Modifica dell'inserimento del medicinale "Natalizumab" nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento della sclerosi multipla negli adolescenti di età compresa fra i dodici e i diciotto anni (Allegato 4).».

21A00072

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-06) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.